



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 41 - 14 OTTOBRE 2026

Sommario

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 610 del 21.09.2026

D.M. 14 DICEMBRE 2001, N.454 – D.M. 30 DICEMBRE 2015 MIPAF – ASSEGNAZIONE SUPPLETIVA DI CARBURANTI AGRICOLI AGEVOLATI – “AVVERSITÀ ATMOSFERICHE (SICCITÀ) - ANNO 2026”

Deliberazione n. 622 del 21.09.2026

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO GESTIONALE. PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE TECNICA ESPRESSA DALL'ASR SULLA RIMODULAZIONE DELLA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA SPATOCCO. INDICAZIONI PROCEDURALI

REGIONE ABRUZZO - DPF - DIPARTIMENTO SANITÀ

Determinazioni

DETERMINAZIONE n. DPF023/94 10.09.2026

PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI DI CUI ALLA L.R. 21 APRILE 1977, N. 19 E LR 21 APRILE 1998, N. 29. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE RISORSE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ANNO 2026.

CONSIGLIO REGIONALE

Atti del Consiglio Regionale

RISOLUZIONE N. 56/Quinta Commissione del 15.09.2026

Richiesta di riconoscimento di San Luigi Orione quale Patrono della Protezione Civile Italiana

CITTÀ DI ORTONA

Atti degli Enti locali

Consiglio Comunale - Verbale di deliberazione n. 69 del 21/08/2026

Ricognizione del procedimento amministrativo relativo all'intervento strategico Walter Tosto S.p.A., presa d'atto degli effetti

dell'Autorizzazione Unica giusto Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale giusto atto n. 99 del 16/03/2026, rilasciata ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, della definizione del procedimento di Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano Regolatore Portuale di Ortona e determinazioni in ordine al coordinamento della pianificazione urbanistica e portuale

Consiglio Comunale - Verbale di deliberazione n. 70 del 21/08/2026

Autorizzazione Unica ZES n. 250 rilasciata alla Società Molino e Pastificio De Cecco s.p.a. ai sensi dell'art. 15 del d.l. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla l. 13 novembre 2023, n. 162 – Intervento “Ampliamento del complesso industriale-aziendale in Ortona – variante al permesso di costruire n. ps-13-24 del 02/09/2024” – Presa d'atto dell'intervenuta efficacia urbanistica della variante perfezionata nell'ambito del procedimento ZES – recepimento negli elaborati dello strumento urbanistico comunale – determinazioni in ordine agli adempimenti urbanistici, edilizi, convenzionali e patrimoniali.

Consiglio Comunale - Verbale di deliberazione n. 71 del 21/08/2026

Piano Regolatore Portuale del porto di Ortona – Procedura di Valutazione Ambientale strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) – Approvazione della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e degli elaborati di piano adeguati agli esiti delle procedure ambientali – Atto di indirizzo e trasmissione agli enti competenti per la prosecuzione dell'iter di approvazione del PRP.

COMUNE DI PERANO

Atti degli Enti locali

DETERMINAZIONE Del 24-09-2026 NR 24, Reg. generale 130 (Estratto)

Piano di Classificazione acustica del Territorio Comunale - Verifica di Assoggettabilità - art. 12 del DLgs 152/2006

SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A.

Richiesta di pubblicazione da privati

DETERMINAZIONE N. DPE015/215 DEL 24/09/2026

Metanodotto Cellino Attanasio – Bussi. Rifacimento del primo tratto Cellino Attanasio – Pineto DN200 (8”) DP 75 bar ed opere connesse. Tratto in Comune di Atri (TE). Società proponente: Società Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.) con sede legale in Milano Via della Moscova n. 3 ed uffici tecnico amministrativi in via dei Salci, n. 25 – 03100 Frosinone (FR). Ordine di deposito presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo per l'esecuzione dei lavori di dismissione in Comune di Atri (TE) dei tratti di condotte esistenti da porre fuori esercizio a seguito della costruzione del nuovo gasdotto (Art. 49 del D.P.R. 327/2001), disposta con provvedimento n. DPE015/84 del 01/04/2025 a favore delle Ditte non concordatarie.

ITALIAN SMART INVEST 6 S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 2.122,56 kW, COMPRESE LE CABINE ELETTRICHE E LE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARSI IN UN'AREA AGRICOLA ENTRO I 500M DA UN SITO PRODUTTIVO ESISTENTE PIROTECNICA PAOLELLI SRL SITO NEL COMUNE DI TAGLIACOZZO (AQ) E IDENTIFICATO AL CATASTO DEL COMUNE DI TAGLIACOZZO Coordinate catastali: Foglio 21, Particelle 282-606-607-608-609-611-612-613-632- 97.

KW MONTORIO S.A.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Avviso

Avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo in Edilizia Libera Condizionata

RAFFAELE DI PIETRO

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA NOMINALE PARI A 900,00 kW
IN LOCALITÀ PATERNO NEL COMUNE DI CAMPLI (TE)

PRATOLA SPV S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Pratica n° 09779141218-19122023-1622 - richiesta PAS per la realizzazione di un campo agrovoltico della potenza di 4.7 MW in località San Gennaro a Pratola Peligna, a struttura permanente e rimovibile. Iter autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 28/2011, autorizzazione regolamentata con DGR n. 294 del 2.05.2011



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD026 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD
DPD026001 Ufficio Controlli**

DGR n. 610 del 21/09/2026

OGGETTO: D.M. 14 DICEMBRE 2001, N.454 – D.M. 30 DICEMBRE 2015 MIPAF – ASSEGNAZIONE SUPPLETIVA DI CARBURANTI AGRICOLI AGEVOLATI – “AVVERSITÀ ATMOSFERICHE (SICCITÀ) - ANNO 2026”



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	21/09/2026	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD026 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO
SUD
DPD026001 Ufficio Controlli

OGGETTO: D.M. 14 dicembre 2001, n.454 – D.M. 30 dicembre 2015 MIPAF – Assegnazione suppletiva di carburanti agricoli agevolati – “Avversità atmosferiche (siccità) - Anno 2026”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante l’approvazione del “*Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”, ed in particolare l’art.24 nonché il punto 5 della tabella A, allegata a tali disposizioni, che prevede l’esenzione o l’applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n.662 ed in particolare il comma 126 dell’art.2 il quale prevede che il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali – ora Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste– determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l’agricoltura, nonché il comma 127 dello stesso articolo che prevede l’applicazione di una specifica aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 14 dicembre 2001, n.454, pubblicato sulla G.U. n.302 del 31.12.2001, recante il “*Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica*”;

VISTO, altresì, il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 30 dicembre 2015 “*Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa*”, ed in particolare l’art.2 comma 2;

RILEVATO che la Giunta regionale, con le proprie deliberazioni n.538 dell’11 agosto 2016 e n. 62 del 13 febbraio 2017, ha approvato, ai sensi dei Decreti sopracitati, le tabelle dei consumi medi di gasolio e benzina per l’impiego agevolato in agricoltura;

VISTA la nota della CIA Abruzzo, acquisita al Prot. n. RA/0287159/26 del 13/07/2026, nonché quella della Coldiretti Abruzzo acquisita al Prot. n. RA/0334099/26 del 24/08/2026, nelle quali si evidenzia lo stato di criticità del settore agricolo causato dalle alte temperature e assenza di precipitazioni verificatesi nell’anno in corso;

TENUTO CONTO dell’“*ANALISI DELL’ANDAMENTO METEOROLOGICO DI GIUGNO E LUGLIO 2026 NELLA REGIONE ABRUZZO*”, che allegata alla presente sotto la **lettera A)** ne forma parte integrante e sostanziale, elaborata dal Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura e trasmessa al Servizio Territoriale per l’Agricoltura (STA) Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) con nota Prot. n. RA/0323404/26 del 07/08/2026, dalla quale si rileva che le alte temperature e la scarsità delle piogge registrate nel periodo giugno-luglio 2026, hanno determinato un aumento significativo dell’evapotraspirazione con conseguente aumento del numero degli interventi irrigui;

VISTO il “Rapporto Informativo” predisposto dai Servizi Territoriali per l’Agricoltura (STA Abruzzo Ovest, STA Abruzzo Est e STA Abruzzo Sud) acquisito al prot. n. RA/0347645/26 del 04/09/2026, che allegato alla presente sotto la **lettera B)** ne forma parte integrante e sostanziale, con cui si esprime parere favorevole ad una assegnazione suppletiva di carburante agricolo agevolato, per fronteggiare la maggiore evapotraspirazione ossia per far fronte alle esigenze idriche delle colture, in particolare di quelle orticole da pieno campo, quelle florovivaistiche, nonché anche di altre colture a ciclo primaverile-estivo (vedasi erbai, vite e olivo), tenuto conto, rispetto all’ordinaria conduzione dei terreni, del carattere di straordinarietà dell’aumento del numero degli interventi irrigui resisi necessari a seguito delle avverse condizioni meteo (siccità);

RITENUTO di dover condividere e fare propri i contenuti del predetto *Rapporto Informativo*, da cui emerge la necessità di concedere una integrazione di carburante agricolo agevolato alle aziende interessate dalle colture riportate nella Tab. 1 del Rapporto suddetto;

VISTO l’art. 2, comma 2, lettera b) del citato Decreto del 30 dicembre 2015 che consente alla Regione di disporre ulteriori maggiorazioni alle assegnazioni dell’anno in corso al verificarsi di circostanze transitorie;

RAVVISATA la necessità e l’opportunità di autorizzare l’assegnazione suppletiva di carburante agricolo agevolato per “Avversità atmosferiche (siccità) - Anno 2026”, secondo i quantitativi di cui alle tabelle approvate dalla G.R. con Deliberazione n. 538 dell’11 agosto 2016 e n. 62 del 13 febbraio 2017, per le colture e gli interventi indicati nella Tab. 1 inclusa nell’Allegato B) alla presente;

RITENUTO, dunque, per le motivazioni indicate, di disporre, per tutto il territorio regionale, la maggiorazione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato per le colture e per i quantitativi specificati nella Tab. 1 del Rapporto Informativo, sulla base di quanto previsto dalle sopra citate D.G.R. n. 538/2016 e n.62/2017;

STABILITO che le maggiorazioni delle assegnazioni suppletive in questione sono riferite ai quantitativi annuali già assegnati solo ed esclusivamente con riferimento alle colture ed agli interventi come riportati nella Tab. 1 dell’allegato B) ai soggetti che ne facciano richiesta attraverso il Portale AbruzzoFarmer entro il termine perentorio del 15 dicembre 2026;

RICHIAMATA la Nota Circolare n. 1/2026, prot. n. 92264 del 06.03.2026, con la quale il Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale ha fornito indicazioni operative ai fini di una corretta presentazione delle proposte di deliberazione di Giunta regionale, ed in particolare:

- il punto 2) che dispone, per tutte le proposte di deliberazione, l’inserimento nella relativa scheda iter, dell’Allegato non parte integrante G, come previsto dal par. 16 dell’allegato 4 alla DGR n. 31/2026;
- il punto 5) che dispone, solo per le proposte di deliberazione recanti oneri a carico del bilancio regionale (per le quali, pertanto, è stato redatto l’Allegato G con l’indicazione di tali oneri), l’inserimento dell’Allegato in materia di aiuti di Stato. Qualora la proposta deliberativa, ai fini predetti, sia corredata dell’Allegato B ex DGR n. 407/2024 o Allegato C ex DGR n. 328/2025);

DATO ATTO che:

- la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente;
- in riferimento alle verifiche di cui alla DGR n. 328/2025 in materia di Aiuti di Stato, anche alla luce dei chiarimenti resi dalla Direzione Generale con parere prot. n. 256758 del 23.6.2026, la presente proposta esula dal campo di applicazione della citata DGR, in quanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale, né l’impiego di altre risorse pubbliche;
- ai fini della pubblicazione della presente deliberazione, in conformità a quanto indicato dal Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale con circolare prot. n. 537865 del 2.12.2021,

non sussistono dati ed informazioni da omettere;

DATO ATTO che la Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura – Abruzzo Sud e la Direttrice del Dipartimento attestano la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 23 e 24 della L. R. n. 77/1999;

SU PROPOSTA del Vicepresidente della Giunta regionale, con delega all'Agricoltura;

A VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni suindicate che si richiamano integralmente:

1. **di disporre**, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 30 dicembre 2015, l'assegnazione suppletiva di carburante agricolo agevolato per “*Avversità atmosferiche (siccità) – Anno 2026*” e, pertanto, l'integrazione dello stesso in favore degli Imprenditori Agricoli della regione Abruzzo a causa dell'anomalo andamento climatico caratterizzato da elevate temperature e scarse precipitazioni per le colture e per gli interventi e relativi quantitativi specificati nella **Tab. 1** del *Rapporto Informativo* che allegato alla presente sotto la **lettera B)** ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto che** i predetti quantitativi sono determinati sulla base di quanto previsto dalle D.G.R. n. 538/2016 e n.62/2017 richiamate in premessa;
3. **di stabilire** che le maggiorazioni delle assegnazioni, di cui ai punti precedenti, sono riferite ai quantitativi annuali assegnati, limitatamente alle colture ed alla tipologia di lavorazione specificati nella Tab. 1 di cui all'allegato B), ai soggetti che ne facciano richiesta attraverso il Portale AbruzzoFarmer – Sezione UMA_RA entro il termine perentorio del 15 dicembre 2026;
4. **di trasmettere** il presente atto, a cura del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud, al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF);
5. **di trasmettere** il presente atto, a cura del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud, alle Autorità regionali competenti in materia (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza);
6. **di disporre** la pubblicazione, a cura del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud, del presente atto sul sito istituzionale, nella specifica sezione dedicata all'agricoltura, (), nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica ai sensi dell'articolo 2 comma 3 lett. f della L.R. 27 dicembre 2022, n. 36.

Allegato A) Analisi dell'andamento meteorologico del periodo giugno-luglio 2026 nella regione Abruzzo, costituito da n. 12 facciate;

Allegato B): Rapporto Informativo, costituito da n. 4 facciate.



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD026 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD
DPD026001 Ufficio Controlli**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Giuseppe Cavaliere
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPD026001 Ufficio Controlli
Giuseppe Cavaliere
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPD026 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD
Lorenza De Antoniis
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
Elena Sico
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente.
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: All. A Report meteoclimatico GIU-LUG per siccità 2026_signed.pdf
Impronta 2982D9E8155FF47AB8DA0D2D4ED600A44CE7318D577AFE6E5E88F7E86CD74514
Nome allegato: All. B Rapporto Informativo per supplemento UMA_siccità 2026.pdf
Impronta 007BE896030517F32A8A3CE8648FC5C842A8940D6EEEEEDB9C5605C589E42A73



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD026 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD**

DPD026001 Ufficio Controlli

A pag. 2, al secondo punto elenco del capoverso introdotto da “RICHIAMATA”, dopo le parole “in materia di aiuti di Stato”, DELE “. Qualora la proposta deliberativa, ai fini predetti, sia corredata dell’Allegato B ex DGR n. 407/2024 o Allegato C ex DGR n. 328/2025)” ADDE “(Allegato B ex DGR n. 407/2024 o Allegato C ex DGR n. 328/2025)”. N. 2 postille approvate dalla Giunta regionale. Il Segretario della Giunta regionale
Dott. Marco De Santis

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD026 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD
DPD026001 Ufficio Controlli**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

PRESIDENTE

Data: 21/09/2026 16:09:04

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

(Firmato digitalmente da)

MARCO DE SANTIS

SEGRETARIO

Data: 21/09/2026 16:27:44

Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135

Allegati per Deliberazione n. 610 del 21.09.2026

All. A Report meteoclimatico GIU-LUG per siccità 2026

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-10-13/all-report-meteoclimatico-giu-lug-siccita-2026-signed.pdf>

Hash: b843b6fbf1d26a72ff05eb8d9222a804

All. B Rapporto Informativo per supplemento UMA_siccità 2026

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-10-13/all-b-rapporto-informativo-supplemento-uma-siccita-2026.pdf>

Hash: 4ff5a965e14d90d82e18ba90d04e9ed1



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale
DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accreditamento Istituzionale

DGR n. 622 del 21/09/2026

OGGETTO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO GESTIONALE. PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE TECNICA ESPRESSA DALL'ASR SULLA RIMODULAZIONE DELLA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA SPATOCCO. INDICAZIONI PROCEDURALI



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 21/09/2026

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete
Ospedaliera e Ambulatoriale
DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accreditamento Istituzionale

OGGETTO: Interventi di efficientamento gestionale. Presa d'atto della valutazione tecnica espressa dall'ASR sulla rimodulazione della Casa di Cura privata accreditata Spatocco. Indicazioni procedurali

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- la LRA n. 6 del 05 aprile 2007 e ss.mm.ii., per razionalizzare la rete di offerta a garanzia dei LEA, ha riordinato i posti letto delle strutture ospedaliere regionali, pubbliche e private accreditate;
- il Consiglio regionale, in questa logica, ha implementato in una visione Dipartimentale presso le Case di Cura private accreditate le Aree Funzionali Omogenee – di seguito, per brevità, AFO – costituenti un modello organizzativo flessibile all'interno dei relativi posti letto accreditati, orientato all'ottimizzazione della gestione dei ricoveri ed in grado di rispondere più efficacemente a bisogni assistenziali in continua evoluzione anche alla luce del processo di innovazione tecnologica, medica e scientifica;
- il successivo DM n. 70 del 02 aprile 2015 ha elevato a paradigma organizzativo l'esigenza di flessibilità sottesa alle AFO con l'obiettivo di assicurare dinamicità rispetto alla domanda appropriata di ricovero, favorire l'introduzione di modelli assistenziali strutturati per intensità di cura oltretutto ai fini del raggiungimento del tasso occupazionale medio annuo dei posti letto per acuti;
- la Giunta, con la DGR n. 169 del 24 marzo 2023, per rendere la produzione ospedaliera privata funzionale al ridisegno complessivo della rete di offerta regionale secondo gli standard di cui al DM n. 70/2015, ha disciplinato la flessibilità intra AFO di cui alla LRA n. 6/2007, consentendola nei limiti del 40% dei pl accreditati della disciplina interessata, fermo il tasso di occupazione giornaliero non superiore al 100% della capacità produttiva accreditata ed impregiudicata la permanenza dei requisiti di accreditamento e di autorizzazione;
- la successiva LRA n. 60 del 28 dicembre 2023, nell'applicare in Regione Abruzzo gli standard qualitativi, strutturali e tecnologici e quantitativi stabiliti dal DM 70/2015, ha programmato durante la sua vigenza la rimodulazione dell'offerta ospedaliera privata accreditata;

- la DGR n. 190 del 14/04/2026, anche in un'ottica deflattiva, ha istituito un Tavolo tecnico di lavoro, a composizione pubblico/privata, per confrontarsi sugli elementi propedeutici e funzionali al riordino stabilito dal legislatore regionale; con l'occasione, l'esecutivo, prendendo a riferimento la vigente normativa, ha ribadito la centralità del sistema pubblico, regolatore e principale erogatore delle cure sanitarie, evidenziando il carattere complementare ed integrativo dell'offerta sanitaria assicurata dalle strutture private accreditate nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii;

RIBADITA la centralità del Tavolo tecnico di cui alla DGR n. 190/2026 ai fini del ridisegno complessivo della rete di offerta privata accreditata;

RITENUTO, medio termine, di attuare interventi di efficientamento gestionale dell'attuale rete di offerta privata accreditata per ottimizzarne a brevissimo termine la produzione evitando frammentazioni e sottoutilizzi dei posti letto assegnati senza pregiudicare il più vasto e complessivo procedimento di cui alla DGR n. 190/2026;

EVIDENZIATO che la suddetta esigenza è stata rappresentata in occasione dell'insediamento del Tavolo Tecnico di cui alla DGR n. 190 del 14/04/2026 per l'acquisizione di eventuali proposte di rimodulazione nell'ambito delle singole AFO - rinnovando, se del caso, quelle già formalizzate- da sottoporre alla valutazione tecnica dell'ASR;

VISTA, in relazione alla ASL 02, la proposta di rimodulazione presentata dall'erogatore Synergo s.r.l. - Casa di Cura privata Spatocco, a mezzo pec in data 11/05/2026, acquisita in pari data al protocollo regionale n. RA 0193881/26, aggiornata il 15 maggio 2026, acquisita con prot. 0202689/26, che si unisce al presente provvedimento, quale parte costitutiva ed integrante (All. 1);

PRESO ATTO della valutazione tecnica espressa dall'ASR sulla già menzionata proposta, rimessa al Dipartimento con comunicazione prot. n. 653 del 19 maggio 2026 - sottoscritta per accettazione dall'erogatore proponente (All. 2 Valutazione tecnica Casa di Cura privata Spatocco);

RILEVATO che l'ASR ha valutato positivamente la rimodulazione, poiché:

- non comporta il superamento del numero complessivo dei pl accreditati per ciascuna AFO;
- relativa alle discipline accreditate e appartenenti alla medesima AFO;
- non comporta Punti di Erogazione aggiuntivi nel rispetto, dunque, dei bacini di utenza su base regionale;
- relativa a discipline che non presentano tassi di occupazione superiori al 100%;
- nei limiti della percentuale di flessibilità individuata dalla Giunta regionale con la DGR n. 169 del 24 marzo 2023;

STABILITO che, per l'attuazione della rimodulazione valutata positivamente dall'ASR, l'erogatore interessato, entro e non oltre 15 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, avvia i procedimenti di cui alla LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. per

l'aggiornamento dei titoli di autorizzazione e di accreditamento attualmente posseduti, restando fermi, medio termine, gli assetti vigenti, alla ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'attuale regolazione nazionale e regionale;

TENUTA FERMA la programmazione definita dalla Giunta regionale ai sensi degli artt. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e 8 della LRA 32/2007 e ss.mm.ii. e le attuali disposizioni giuntali che definiscono le modalità erogative, compatibili con il presente provvedimento, demandando alle direzioni strategiche aziendali l'eventuale rimodulazione dei piani prestazionali di cui alla citata normativa regionale, nell'ipotesi in cui i processi di rimodulazione si concludano nella vigenza dell'attuale contrattazione, fermi i budget contrattuali massimi già stabiliti;

RIMESSE al Tavolo Tecnico di cui alla DGR n. 190/2026 le richieste di rimodulazione presentate dalla Casa di Cura Spatocco, non assentite in quanto non ricomprese nei limiti e negli ambiti definiti dall'ASR sopra dettagliati;

PRESO ATTO dell'“*Impatto della ridistribuzione dei posti letto accreditati sui bacini di utenza*”, acquisito dall'ASR con prot. n RA 0266344/26 del 29 giugno 2026, allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All.3);

RIBADITO E TENUTO FERMO il primato della rete pubblica dei Servizi sanitari e socio-sanitari, garantendo, in via prioritaria, attraverso il sistema di offerta pubblico punti di erogazione che, all'esito degli interventi di efficientamento gestionale di cui al presente provvedimento, risultino suscettibili di implementazione ai sensi del DM n. 70/2015;

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri finanziari per la Regione Abruzzo, determinandosi un vincolo di scopo su risorse aziendali provenienti dal riparto del FSR;

PRESO ATTO della nota della Direzione Generale prot. RA/0479434 /2022 recante “*Disciplina in materia di incompatibilità/inconferibilità e obbligo di trasparenza. Indirizzi operativi del vigente P.I.A.O.*”;

PRECISATO, in conformità alla stessa, che nel presente atto non risultano dati da omettere o minimizzare, per cui è possibile procedere ad integrale pubblicazione;

VISTA la DGR n. 328 del 6 giugno 2025 recante “Revisione DGR n. 407 del 15 luglio 2024: Attuazione del “Common Understanding” – Accordo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia. – Approvazione ulteriore semplificazione delle procedure e nuovi Allegati”;

PRECISATO a tal fine che il presente è un atto di regolazione di settore senza alcun impiego di risorse pubbliche finanziarie o patrimoniali, incluse ogni rinuncia ad entrate;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione, il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento competente ne attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità con la sottoscrizione del presente atto ne attesta altresì la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **DI PORRE IN ESSERE** interventi di efficientamento gestionale dell'attuale rete di offerta privata accreditata per ottimizzarne a brevissimo termine la produzione evitando frammentazioni e sottoutilizzi dei posti letto assegnati senza pregiudicare il più vasto e complessivo riassetto della rete di offerta ospedaliera di cui alla DGR n. 190/2026;
2. **DI PRENDERE ATTO**, in relazione all'ASL02, della proposta di rimodulazione presentata dall'erogatore Synergo s.r.l. – Casa di Cura privata Spatocco, a mezzo pec in data 11/05/2026, acquisita in pari data al protocollo regionale n. RA 0193881/26, aggiornata il 15 maggio 2026, acquisita con prot. 0202689/26, che si unisce al presente provvedimento, quale parte costitutiva ed integrante (All.1)
3. **DI PRENDERE ATTO** della valutazione tecnica espressa dall'ASR sulla suddetta proposta di rimodulazione sottoscritta per accettazione dall'erogatore proponente e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 2 Valutazione tecnica Synergo s.r.l. - Casa di Cura privata Spatocco);
4. **DI STABILIRE** che, per l'attuazione della rimodulazione valutata positivamente, come indicata nell'Allegato 2 alla presente deliberazione, l'erogatore interessato, entro e non oltre 15 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, avvia i procedimenti di cui alla LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. per l'aggiornamento dei titoli di autorizzazione e di accreditamento attualmente posseduti, restando fermi, medio termine, gli assetti vigenti alla ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'attuale regolazione nazionale e regionale;
5. **DI TENERE FERMA** la programmazione definita dalla Giunta regionale ai sensi degli artt. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e 8 della LRA 32/2007 e ss.mm.ii. e le attuali disposizioni giuntali che definiscono le modalità erogative, compatibili con il presente provvedimento, demandando alle direzioni strategiche aziendali l'eventuale rimodulazione dei piani prestazionali di cui alla citata normativa regionale, nell'ipotesi in cui i processi di rimodulazione si concludano nella vigenza dell'attuale contrattazione, fermi i budget contrattuali massimi già stabiliti;

6. **DI RIMETTERE** al Tavolo Tecnico di cui alla DGR n. 190/2026 le richieste di rimodulazione presentate dalla Casa di Cura Spatocco, non assentite in quanto non ricomprese nei limiti e negli ambiti definiti dall'ASR come riportati in premessa;
7. **DI PRENDERE ATTO** dell'“*Impatto della ridistribuzione dei posti letto accreditati sui bacini di utenza*”, acquisito dall'ASR con prot. n RA 0266344/26 del 29 giugno 2026, allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All. 3);
8. **DI RIBADIRE E DI TENERE FERMO** il primato della rete pubblica dei Servizi sanitari e sociosanitari, garantendo, in via prioritaria attraverso il sistema di offerta pubblico i punti di erogazione che, all'esito degli interventi di efficientamento gestionale di cui al presente provvedimento, risultino suscettibili di implementazione ai sensi del DM n. 70/2015;
9. **DI PRECISARE** che dal presente atto non derivano oneri finanziari per la Regione Abruzzo;
10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'erogatore interessato, alle AASSLL ed alla ASR Abruzzo con valore di notifica per gli aspetti di rispettiva competenza, di disporre la pubblicazione sul BURAT regionale, nonché la trasmissione ai Ministeri affiancanti il Piano di rientro dal disavanzo del SSR.



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale
DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accreditamento Istituzionale

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale
Grazia Palma
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accreditamento Istituzionale
Vacante

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Camillo Odio
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: All. 1 proposta rimodulazione Spatocco.pdf
Impronta 504BB95977D6CC263A2ACA3FEB005728B9D16B501EE04C44DF2FD2C1112D71A1
Nome allegato: All. 2 valutazione tecnica ASR.pdf
Impronta F99D82B4B5AA0E34A3074B5B849AD7B097E779F249F7C2804C68AD24102D50DC
Nome allegato: All. 3 nota ASR impatto.pdf
Impronta B4941C4327AA0989C1D1E67AB926D2BABD9F9B245091D3D960F7292F830D118A

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale
DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accreditamento Istituzionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

PRESIDENTE

Data: 21/09/2026 16:04:52

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

(Firmato digitalmente da)

MARCO DE SANTIS

SEGRETARIO

Data: 21/09/2026 16:32:38

Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135

Allegati per Deliberazione n. 622 del 21.09.2026

All. 1 proposta rimodulazione Spatocco

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-10-13/all-1propostarimodulazionespatocco-1.pdf>

Hash: 315831056c1d073b5bc16ff140015ad9

All. 2 valutazione tecnica ASR

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-10-13/all-2valutazionetecnicaasr-1.pdf>

Hash: 3f9a6c37920332f9519dfa2601ae7024

All. 3 nota ASR impatto

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-10-13/all-3notaasrimpatto-1.pdf>

Hash: 02e0285403553d72d26e15f47c37541f

**GIUNTA REGIONALE****DETERMINAZIONE n. DPF023/94****10.09.2026****DIPARTIMENTO SANITÀ****Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale****Ufficio Prevenzione e Sicurezza**

OGGETTO: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI DI CUI ALLA L.R. 21 APRILE 1977, N. 19 E LR 21 APRILE 1998, N. 29. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE RISORSE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ANNO 2026.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 21 aprile 1998, n. 29 di modifica della L.R. 21 aprile 1977, n. 19, concernente provvidenze a favore dei nefropatici;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA la L.R. n. 2 del 06 febbraio 2025 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

VISTA la D.G.R. n. 328 del 10 giugno 2019 recante: “D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Recepimento Accordo Rep. Atti n. 101/CSR del 5 agosto 2014 Documento di indirizzo per la Malattia Renale Cronica e presa d'atto e approvazione del Documento Tecnico Regionale PDTA della Malattia Renale Cronica e Rete Nefrologica Regione Abruzzo”;

RILEVATO che l'art. 3, comma 4 della L.R. 29/1998 stabilisce che la quota del Fondo sanitario di parte corrente assegnata alle singole ASL sia destinata al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, lettere a) e b) e comma 1 bis e all'art. 2 comma 1 lett. a) della medesima legge;

DATO ATTO che le risorse di che trattasi costituiscono quota del Fondo sanitario regionale, trasferimenti correnti vincolati da attribuire alle ASL entro l'anno di riferimento ai fini della corretta contabilizzazione nei bilanci aziendali;

EVIDENZIATA la necessità di procedere all'impegno, alla liquidazione e al pagamento delle dovute spettanze in conto anno 2025;

RITENUTO di dover procedere per l'anno 2026 alla ripartizione della somma complessiva di € 1.500.000,00 tra le ASL regionali, per quota parte, sulla base delle rendicontazioni relative all'anno 2025 e per la restante quota su base capitolaria;

PRESO ATTO che per l'anno 2025 sono stati rendicontati complessivamente € 739.826,12, come risulta dalle rendicontazioni trasmesse dalla ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila (acquisita al prot. RA 0352028/26 dell'8 settembre 2026), dalla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti (acquisita al prot. nr. 160961/2026 del 21/04/2026), dalla ASL di Pescara (acquisita al prot. RA 160514/2026 del 21/04/2026) e dalla ASL di Teramo (acquisita al prot. RA 0187291/26 del 06/05/2026);

RITENUTO pertanto di procedere all'impegno, alla liquidazione e al pagamento della quota spettante sulla base delle rendicontazioni relative all'anno 2025 e, per la restante quota, sulla base della quota capitolaria;

DATO ATTO che la quota capitolaria, data dalla differenza tra la somma complessiva stanziata di € 1.500.000,00 e gli importi risultanti dai rendiconti acquisiti, è pari a complessivi € **760.173,88**, da ripartirsi tra le ASL;

RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente atto all'impegno, alla liquidazione e al pagamento delle somme da riconoscere a ciascuna ASL, comprensivo della quota spese nefropatici e della quota capitolaria, per un totale complessivo di € 1.500.000,00;

DATO ATTO del riepilogo, di cui alla seguente tabella 1, indicante per ogni ASL l'ammontare degli importi risultanti dai rendiconti acquisiti (colonna C), la restante quota ripartita su base capitolaria (colonna D) e l'importo complessivo totale da liquidare (C+D):

Tabella 1: ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 2026

A	B	C	D	E
Ripartizione Annuale	Popolazione Residente al 1° Gennaio 2026	Rendiconto 2025	Risorse per quota capitolaria	Da Erogare A Saldo C+D
ASL AVEZZANO-SULMONA L'AQUILA	286.765	311.908,02 €	172.022,95 €	483.930,97 €
ASL LANCIANO-VASTO - CHIETI	369.059	152.328,76 €	221.389,00 €	373.717,76 €
ASL PESCARA	311.563	132.449,55 €	186.898,63 €	319.348,18 €
ASL TERAMO	299.835	143.139,79 €	179.863,30 €	323.003,09 €
	1.267.222	739.826,12 €	760.173,88 €	1.500.000,00 €

DATO ATTO che il mandato di pagamento disposto con il presente atto è riferito, in attuazione della DGR 30 gennaio 2012 n.52, alla spesa sanitaria corrente finanziata con risorse del Fondo Sanitario Regionale ed è a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;

PRESO ATTO altresì, che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3, art. 3 della L. 136/2010, come interpretate dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 e aggiornata dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) n. 556 del 31.05.2017;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e. s.m.i.;

DETERMINA
per quanto riportato in narrativa

1. *di autorizzare* il Servizio Ragioneria Generale DPB014 del Dipartimento Risorse all'impegno della somma di **€ 1.500.000,00** (diconsi unmilione cinquecentomila/00), sul capitolo della **spesa 81592.1** Piano dei conti U 1.04.01.02.000, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026 che presenta l'occorrente disponibilità, per il pagamento in favore delle ASL regionali, delle provvidenze previste dalla normativa di cui alla L.R. n. 19/1977 e L.R. n. 29/1998, da destinare ai pazienti nefropatici per l'anno 2025;
2. *di assegnare, liquidare e pagare* alle ASL regionali la suddetta somma complessiva di **€ 1.500.000,00** (diconsi unmilione cinquecentomila/00), secondo la ripartizione sulla base delle rendicontazioni relative all'anno 2025 e, per la restante quota, su base capitaria come dalla tabella 1:

Tabella 1: ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 2026

A	B	C	D	E
Ripartizione Annuale	Popolazione Residente al 1° Gennaio 2026	Rendiconto 2025	Risorse per quota capitaria	Da Erogare A Saldo C+D
ASL AVEZZANO-SULMONA L'AQUILA	286.765	311.908,02 €	172.022,95 €	483.930,97 €
ASL LANCIANO-VASTO - CHIETI	369.059	152.328,76 €	221.389,00 €	373.717,76 €
ASL PESCARA	311.563	132.449,55 €	186.898,63 €	319.348,18 €
ASL TERAMO	299.835	143.139,79 €	179.863,30 €	323.003,09 €
	1.267.222	739.826,12 €	760.173,88 €	1.500.000,00 €

3. *di incaricare* il Servizio Ragioneria Generale - DPB 0014 del Dipartimento Risorse di provvedere al pagamento delle somme di cui alla colonna E della tabella sopra riportata, mediante accredito presso il tesoriere delle predette ASL alle coordinate di seguito indicate:

AZIENDE SANITARIE LOCALI	Codice IBAN - ASL
	Conto di contabilità speciale intestato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato
AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA (P.I. 01792410662)	IT80K0100004306TU0000027698
LANCIANO-VASTO-CHIETI (P.I. 02307130696)	IT21I0100004306TU0000019113
PESCARA (P.I. 01397530682)	IT79L0100004306TU0000028320
TERAMO (P.I. 00115590671)	IT71R0100004306TU0000021030

4. *di precisare* che il predetto pagamento definisce il procedimento relativo all'attribuzione dei rimborsi per nefropatici, ai sensi della normativa in oggetto, in conto anno 2025;
5. *di dare atto* che il mandato di pagamento di cui al presente atto è riferito, in attuazione della DGR n. 52 del 30/01/2012, alla spesa sanitaria corrente a valere sul conto tesoreria regionale sanità n. 188386;
6. *di dare atto* che il presente pagamento:

- è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16 giugno 2022, n. 10, recante "Ulteriori obblighi di trasparenza" con il quale sono stati integrati gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n. 33/2013;
 - non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3, art. 3 della L. 136/2010, come interpretate dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 e aggiornata dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) n. 556 del 31.05.2017;
7. *di trasmettere* la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale DPB014 del Dipartimento Risorse (DPB014) e al Servizio Programmazione Economico-Finanziaria e Finanziamento dei SSR (DPF022) di questo Dipartimento, per quanto di rispettiva competenza, e di notificare del presente atto le ASL.

l'Estensore
Dott.ssa Arianna Cutilli
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Arianna Cutilli
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(vacante)
Il Direttore del Dipartimento
Ing. Camillo Odio

REGIONE
ABRUZZO



CAMILLO ODIO
DIRETTORE
REGIONE
ABRUZZO
10.09.2026
10:09:04
GMT+02:00

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

V COMMISSIONE

“Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”

XII LEGISLATURA

SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2026

Presidente: Paolo Gatti

Consigliere Segretario: Marilena Rossi

	ASS.		ASS.
Gatti Paolo		Mariani Sandro	
Verrecchia Massimo		Pepe Dino	
D'Addazio Leonardo		Taglieri Sclocchi Francesco	
Rossi Marilena		Cavallari Giovanni	
Prospero Francesco		Menna Vincenzo	
Marinucci Luciano		Di Marco Antonio	
Di Matteo Emiliano	x	Pavone Enio	
La Porta Antonietta		Monaco Alessio	x
Mannetti Carla		D'Amico Luciano	x
Scoccia Marianna			

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: Di Matteo delega La Porta.

RISOLUZIONE N. 56/Quinta Commissione

OGGETTO: << Richiesta di riconoscimento di San Luigi Orione quale Patrono della Protezione Civile Italiana.>>

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 56 del 15/07/2026 a firma del Cons.Verrecchia << Richiesta di riconoscimento di San Luigi Orione quale Patrono della Protezione Civile Italiana.>>

Udita l'illustrazione dei proponenti;

Visto l'art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

all'unanimità dei Consiglieri presenti

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la Regione Abruzzo custodisce una memoria profonda delle tragedie causate dai terremoti che hanno colpito il proprio territorio e riconosce il valore della solidarietà, del volontariato e del sistema nazionale della Protezione Civile quale presidio fondamentale per la tutela delle comunità;
- il terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915 rappresenta una delle più gravi calamità della storia italiana, provocando circa 30.000 vittime e la quasi totale distruzione della città di Avezzano e di numerosi comuni del territorio marsicano;
- pochi giorni dopo il sisma, Don Luigi Orione raggiunse Avezzano, dove organizzò i soccorsi, prestò assistenza ai superstiti, collaborò con le autorità civili e con il Patronato "Regina Elena", si dedicò al recupero e all'accoglienza di migliaia di orfani e contribuì alla ricostruzione morale e sociale delle comunità colpite;

Considerato che:

- San Luigi Orione si distinse, già nel terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, per lo straordinario impegno nel coordinamento delle attività di soccorso, nell'assistenza agli sfollati e agli orfani e nella successiva opera di ricostruzione;
- per la sua eccezionale attività umanitaria fu nominato Vicepresidente del Patronato "Regina Elena", organismo di assistenza promosso dalla Casa Reale, antesignano delle moderne strutture di protezione civile, e ricevette dal Governo del Regno d'Italia la Medaglia d'Argento quale riconoscimento per l'opera prestata in favore delle popolazioni terremotate;
- Papa San Pio X gli affidò il coordinamento delle attività ecclesiali di assistenza nelle zone terremotate, definendolo esempio di eroismo e di totale dedizione al prossimo;
- la Piccola Opera della Divina Provvidenza, da lui fondata, ha continuato nel tempo l'opera di assistenza e soccorso durante numerose emergenze nazionali, tra cui l'alluvione del Polesine, l'alluvione di Firenze, il terremoto del Belice e il terremoto dell'Irpinia, mantenendo vivo il patrimonio ideale lasciato dal suo fondatore;

Ritenuto che:

- da numerose istituzioni civili, amministrazioni comunali, associazioni, enti e cittadini è stata promossa la proposta di riconoscere ufficialmente San Luigi Orione quale Patrono della Protezione Civile Italiana;
- il Comune di Tortona, la Diocesi di Tortona, la Congregazione Orionina e i Comuni di Messina, Reggio Calabria e Avezzano hanno già avviato un percorso istituzionale volto a sostenere tale riconoscimento;
- la figura di San Luigi Orione rappresenta ancora oggi un esempio universale di solidarietà, dedizione al servizio, capacità organizzativa e vicinanza alle popolazioni colpite da calamità naturali, valori che costituiscono il fondamento dell'azione della Protezione Civile;

Considerato altresì che

- la Regione Abruzzo, profondamente legata alla memoria del terremoto della Marsica del 1915 e delle successive emergenze sismiche che hanno interessato il territorio regionale, riconosce nella testimonianza di San Luigi Orione un patrimonio morale e civile di straordinario valore per l'intera comunità regionale e nazionale.

Impegna il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta Regionale:

- ad esprimere il pieno sostegno della Regione Abruzzo alla proposta di riconoscimento di San Luigi Orione quale Patrono della Protezione Civile Italiana;
- a trasmettere una formale richiesta al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, On. Nello Musumeci, affinché il Governo sostenga e accompagni, per quanto di competenza, l'iter istituzionale volto al riconoscimento di San Luigi Orione quale Patrono della Protezione Civile;
- a trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al Comune di Avezzano, al Comune di Tortona, al Comitato promotore per il riconoscimento di San Luigi Orione Patrono della Protezione Civile e alla Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza;
- a promuovere ogni iniziativa istituzionale utile a valorizzare la figura di San Luigi Orione quale esempio di altruismo, solidarietà, capacità organizzativa e servizio verso le popolazioni colpite da calamità, anche attraverso iniziative culturali, commemorative e divulgative sul territorio regionale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Marilena Rossi

Firmato digitalmente da:

Marilena Rossi

Consigliere

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 24/09/2026 16:54

Seriale Certificato: 2051

Valido dal 10/05/2024 al 10/05/2027

TI Trust Technologies QTSP CA

**IL PRESIDENTE**

Paolo Gatti

Firmato digitalmente da:

Paolo Gatti

Consigliere

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 25/09/2026 11:53

Seriale Certificato: 2045

Valido dal 10/05/2024 al 10/05/2027

TI Trust Technologies QTSP CA



COPIA



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Consiglio Comunale

Verbale di deliberazione

n. 69 del 21/08/2026

OGGETTO: Ricognizione del procedimento amministrativo relativo all'intervento strategico Walter Tosto S.p.A., presa d'atto degli effetti dell'Autorizzazione Unica giusto Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale giusto atto n. 99 del 16/03/2026, rilasciata ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, della definizione del procedimento di Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano Regolatore Portuale di Ortona e determinazioni in ordine al coordinamento della pianificazione urbanistica e portuale

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventuno** del mese di **agosto** alle ore **17:43** in Ortona, nella Sala Consiliare del Comune, previa convocazione a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, in modalità in presenza, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in prima convocazione nelle persone dei Signori componenti eletti e in carica:

Cognome e Nome - Ruolo	Presente	Assente
Angelo Di Nardo - Sindaco	Si	
Buzzelli Ilenia - Consigliere		Si
Canosa Cristiana - Consigliere	Si	
Cataldo Ivana - Consigliere	Si	
Cieri Lucio - Consigliere		Si
Civitarese Erica - Consigliere	Si	
Cocciola Ilario - Consigliere	Si	
d'Angelo Pasqualino - Consigliere	Si	
Di Maio Alice - Consigliere	Si	
Di Vincenzo Alessio - Consigliere	Si	
Fratino Nicola - Consigliere		Si
Notarfranco Luciana - Consigliere	Si	
Montebruno Saul - Consigliere	Si	
Patriarca Franca - Consigliere	Si	
Polidoro Francesco - Consigliere	Si	
Vanni Camillo Franco - Presidente	Si	
Zannini Maria - Consigliere	Si	

Totale: 14	Totale: 3
-------------------	------------------

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Cristiana Sabatini.

Il Presidente del Consiglio, Vanni Camillo Franco, invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Consiglieri presenti 14 - Assenti n. 3: Buzzelli – Cieri – Fratino

Il Presidente saluta tutti e presenta il nuovo Segretario generale, come da resoconto allegato.

Il Segretario saluta come da resoconto allegato.

Il Presidente ringrazia per la collaborazione la dipendente Maria Di Campi; relaziona in merito alla diffida della Consiglieria Alice Di Maio, come da resoconto allegato;

Prima della trattazione dell'argomento, chiede la parola il Consigliere Cocciola, il quale pone la questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e Commissioni consiliari, poiché ritiene che l'argomento non sia di competenza del Consiglio, bensì della Giunta comunale, come da resoconto allegato.

Interviene la Consiglieria Canosa, la quale contesta la richiesta di pregiudiziale e chiede l'intervento del dirigente dott. Fineo.

Interviene il Consigliere Montebruno, come da resoconto allegato.

Prende la parola il dirigente del Settore dott. Fineo, come da resoconto allegato.

Interviene la Consiglieria Zannini come da resoconto allegato.

Il Presidente pone a votazione la questione pregiudiziale sollevata dal Consigliere Cocciola:

Consiglieri presenti e votanti: 14

Voti favorevoli al ritiro del presente punto all'odg: n. 1 (Cocciola)

Voti contrari al ritiro: n. 12

Astenuti: n. 1 (Zannini)

Relazione sul punto all'ordine del giorno l'Assessore Ciccotelli come da resoconto allegato.

Interviene il Consigliere Cocciola, come da resoconto allegato.

Prende nuovamente la parola il dirigente Fineo, come da resoconto allegato.

Interviene il Sindaco Di Nardo, il quale chiede al dirigente Fineo di illustrare l'opera da realizzare presso il porto di Ortona.

Il dirigente Fineo spiega come da resoconto allegato.

Interviene la Consiglieria Canosa come da resoconto allegato.

Alle ore 18:45 si allontana dalla Sala consiliare il Consigliere Cocciola - Consiglieri presenti 13

Il Presidente comunica che il Consigliere Cieri è assente giustificato per motivo familiare grave.

Interviene il Sindaco come da resoconto allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,

- il porto di Ortona costituisce infrastruttura strategica nazionale inserita nel sistema portuale dell'Adriatico Centrale e rappresenta elemento essenziale per lo sviluppo economico, industriale e logistico del territorio comunale e regionale;
- il legislatore nazionale ha introdotto, mediante il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge n. 162/2023, uno speciale procedimento autorizzatorio finalizzato alla realizzazione degli investimenti strategici ricadenti nella ZES Unica, disciplinando l'Autorizzazione Unica quale titolo amministrativo sostitutivo di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere e atto di assenso comunque denominato;
- la società WALTER TOSTO S.P.A., tramite lo Sportello Unico Digitale Zes, con prot. n. 01914250681-14102024-1428, ha presentato istanza e relativa documentazione allegata, di richiesta di "Autorizzazione Unica", ai sensi dell'art.15 del D.L. 19 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n.162 (in G.U. 16.11.2023, n.268), avente per oggetto "Richiesta di Permesso di Costruire (art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – artt. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) per la realizzazione di un magazzino per la trasformazione di semilavorati in acciaio in via Cervana al porto di Ortona (Ch)";
- la Struttura di Missione Zes ha trasmesso, con nota prot. 0019397/22-10-2024, acquisita al protocollo n. 17760/2024, per competenza dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale della summenzionata pratica ai sensi dell'art. 15 comma 7 del Decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162, sopra citato;
- con Decreto n. 196 del 12/06/2025 è stato nominato Responsabile del procedimento amministrativo, ex Lege n. 241/1990, ai fini dell'istruttoria dovuta in relazione all'istanza in oggetto, l'Ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente della Direzione tecnica e programmazione dell'Autorità di Sistema Portuale;
- nei confronti delle Amministrazioni/Enti che non hanno reso le proprie determinazioni nei termini trova applicazione la disposizione di cui all'art. 14-bis comma 4 della L. 241 /1990 secondo la quale la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni;
- inoltre, che nei confronti delle Amministrazioni/Enti che non hanno preso parte alle riunioni della conferenza di servizi in modalità sincrona trova applicazione la disposizione di cui all'art. 14-ter della legge 241 / 1990 secondo la quale la mancata partecipazione equivale ad assenso senza condizioni;
- nell'ambito di tale disciplina è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica, giusto Decreto n. 99 del 16/03/2026 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, relativa all'intervento industriale promosso dalla Walter Tosto S.p.A., destinato all'ampliamento dello stabilimento produttivo ubicato nel porto di Ortona;

Preso atto che,

- parallelamente al procedimento autorizzatorio speciale, è stata trasmessa al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici una proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale del vigente Piano Regolatore Portuale ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- con nota prot. n. 8618 del 28 maggio 2026 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha comunicato l'esito delle valutazioni del Gruppo di Lavoro disponendo l'archiviazione del fascicolo relativo alla proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale al PRP.

Considerato che,

- il procedimento relativo all'Autorizzazione Unica ZES e quello concernente l'Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale costituiscono procedimenti autonomi, aventi differenti presupposti, finalità e disciplina normativa;
- l'archiviazione del procedimento concernente l'ATF non incide sull'efficacia dell'Autorizzazione Unica già rilasciata nell'ambito della disciplina speciale delle Zone Economiche Speciali;
- eventuali esigenze di coordinamento tra il progetto autorizzato e gli strumenti di pianificazione urbanistica e portuale non incidono sulla validità ed efficacia del titolo autorizzatorio, ma costituiscono profili programmatici da svilupparsi nell'ambito della successiva attività di pianificazione territoriale e portuale;
- appare opportuno fornire agli uffici comunali indirizzi univoci volti ad assicurare il corretto coordinamento tra la disciplina urbanistica comunale, la pianificazione portuale e il procedimento autorizzatorio speciale definito dalla normativa statale;
- il parere favorevole espresso dal Comune di Ortona nell'ambito della Conferenza di Servizi è stato formulato sulla base di due possibili alternative procedurali, rimesse alla preventiva qualificazione dell'intervento da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, distinguendo l'ipotesi dell'Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale da quella della variante al medesimo Piano;

Preso atto che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, all'esito delle proprie valutazioni, non ha qualificato l'intervento quale variante al Piano Regolatore Portuale ed ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo alla proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale. In ordine alla validità ed efficacia del titolo edilizio il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici così si è espresso: - al primo capoverso della pagina 2: *“Efficacia assorbente della disciplina ZES: Le opere e le varianti planimetriche in argomento risultano già interamente assentite e dotate di immediata efficacia urbanistica in forza dell'Autorizzazione Unica ZES (Decreto n. 99 del 16.03.2026)”*; - al primo capoverso del punto 2 della pagina 2: *“Fatta salva la piena legittimità del titolo edilizio speciale già consolidatosi in capo alla Walter Tosto S.p.A.”*;

Ritenuto,

- pertanto, che le condizioni procedurali contenute nel parere comunale debbano ritenersi superate dagli esiti del procedimento statale e che si renda necessario procedere ad una ricognizione istituzionale dei

relativi effetti amministrativi, al fine di assicurare il coordinamento tra il titolo autorizzativo rilasciato e la successiva attività di pianificazione comunale e portuale;

- opportuno procedere ad una ricognizione unitaria dell'intero iter amministrativo, al fine di eliminare ogni possibile incertezza interpretativa circa il rapporto intercorrente tra l'Autorizzazione Unica ZES, il procedimento di Adeguamento Tecnico Funzionale del PRP e la futura attività di pianificazione urbanistica e portuale;

- altresì che l'intervento Walter Tosto S.p.A. rivesta carattere strategico per il sistema produttivo, occupazionale e portuale della Città di Ortona, risultando coerente con gli obiettivi di sviluppo industriale, logistico e infrastrutturale perseguiti dalla normativa statale in materia di ZES Unica;

- che la presente deliberazione trovi il proprio fondamento nelle competenze di indirizzo politico-amministrativo e di coordinamento attribuite al Consiglio Comunale dall'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che essa non comporti alcuna innovazione dell'ordinamento urbanistico vigente, né interferisca con le competenze attribuite dalla legge allo Stato, alla Regione Abruzzo, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale o alla Struttura di Missione ZES Unica, limitandosi a ricostruire gli effetti amministrativi del procedimento speciale concluso e a definire gli indirizzi cui dovrà conformarsi l'azione amministrativa comunale;

Ritenuto che la nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel disporre l'archiviazione del procedimento concernente l'Adeguamento Tecnico Funzionale, abbia contestualmente impartito specifiche indicazioni tecniche, qualificate come cogenti e vincolanti, finalizzate all'adeguamento degli elaborati del nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona, disponendo l'integrazione delle relative Norme Tecniche di Attuazione, degli studi ambientali e del coordinamento con il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), con conseguente successivo riesame del Piano da parte dello stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Rilevato, altresì,

- che la nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non si limita a prendere atto della definizione del procedimento concernente l'Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale, ma individua espressamente, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale e in conformità ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2023, una serie di prescrizioni qualificate come cogenti e vincolanti, finalizzate all'adeguamento degli elaborati del nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona;

- che tali prescrizioni, aventi ad oggetto l'aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione, l'integrazione della matrice ambientale e l'armonizzazione con il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), evidenziano come il Consiglio Superiore abbia ritenuto che il procedimento autorizzatorio

conclusosi con il rilascio dell'Autorizzazione Unica ZES costituisca un elemento ormai consolidato del quadro programmatico di riferimento, da recepire nel procedimento di approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale, prevedendone, una volta recepite le prescrizioni impartite, il successivo riesame da parte dello stesso Consiglio Superiore;

- ne consegue che il rapporto tra il procedimento speciale disciplinato dall'art. 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e il procedimento di approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale non si configura in termini di subordinazione del titolo autorizzatorio speciale alla futura pianificazione portuale, bensì secondo un criterio di coordinamento e integrazione, nel quale la pianificazione portuale definitiva è chiamata ad armonizzarsi con gli effetti giuridici già prodotti dal procedimento autorizzatorio concluso, nel rispetto dei principi di certezza del diritto, continuità dell'azione amministrativa, tutela dell'affidamento e leale collaborazione tra amministrazioni;

- che in tale prospettiva, il recepimento delle indicazioni impartite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici costituisce un passaggio procedimentale necessario per la definizione del nuovo Piano Regolatore Portuale e rappresenta il naturale punto di raccordo tra la pianificazione portuale in corso di approvazione e l'intervento strategico già assentito mediante Autorizzazione Unica ZES;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano – Consiglieri presenti n. 13

DELIBERA

1. **di prendere atto** che l'intervento industriale promosso dalla **Walter Tosto S.p.A.** è stato autorizzato mediante **Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124**, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, all'esito della Conferenza di Servizi decisoria prevista dalla medesima disciplina speciale, costituendo il provvedimento conclusivo del procedimento autorizzatorio unico, giusto Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 99 del 16/03/2026;
2. **di prendere atto** che, nell'ambito della Conferenza di Servizi, il Comune di Ortona ha esercitato integralmente le proprie competenze istituzionali attraverso il parere espresso dal competente Dirigente del Settore 3°, acquisito agli atti della Conferenza e successivamente recepito nella determinazione conclusiva costituente Autorizzazione Unica, con conseguente assorbimento delle valutazioni tecniche e urbanistiche formulate dall'Amministrazione comunale nel provvedimento finale;
3. **di dare atto** che il predetto parere comunale era stato formulato in funzione delle possibili qualificazioni tecnico-giuridiche dell'intervento demandate al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, prevedendo:
 - *nel caso di qualificazione quale **Adeguamento Tecnico Funzionale** del Piano Regolatore Portuale, una presa d'atto del Consiglio Comunale;*

- *nel caso di qualificazione quale **variante al Piano Regolatore Portuale**, la preventiva approvazione consiliare, nonché l'acquisizione degli ulteriori atti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001;*
- 4. **di prendere atto** che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con nota recante l'esito delle valutazioni del Gruppo di Lavoro, ha disposto l'archiviazione del procedimento concernente la proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona, senza qualificare l'intervento quale variante al Piano Regolatore Portuale e senza formulare determinazioni ostative rispetto al procedimento autorizzatorio speciale conclusosi con il rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- 5. **di dare atto** che il procedimento di formazione del nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona dovrà proseguire nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale ha disposto l'adeguamento degli elaborati pianificatori al fine di recepire le modifiche derivanti dal procedimento conclusosi con il rilascio dell'Autorizzazione Unica ZES, prevedendone il successivo riesame ai fini dell'approvazione definitiva;
- 6. **di stabilire** che il Comune di Ortona, nell'esercizio delle proprie competenze pianificatorie e di governo del territorio, assumerà quale quadro di riferimento istituzionale per la fase conclusiva del procedimento di approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale gli indirizzi cogenti e vincolanti impartiti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, favorendo il coordinamento tra la pianificazione comunale, la pianificazione portuale e gli effetti dell'Autorizzazione Unica ZES già efficace, nel rispetto dei principi di leale collaborazione istituzionale, certezza del diritto, continuità dell'azione amministrativa e tutela dell'affidamento;
- 7. **di dare atto** che, per effetto della conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica e dell'archiviazione del procedimento concernente l'Adeguamento Tecnico Funzionale, devono ritenersi definitivamente esaurite le valutazioni urbanistiche demandate al Comune nell'ambito della Conferenza di Servizi, non residuando ulteriori procedimenti comunali diretti alla preventiva conformazione urbanistico-portuale dell'intervento autorizzato, fatti salvi gli ordinari poteri di pianificazione e programmazione attribuiti all'Ente dalla legislazione vigente.
- 8. **di precisare** che l'amministrazione comunale invierà tempestivamente all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, la presente delibera unitamente alle indicazioni tecniche necessarie per l'operatività dell'Autorizzazione Unica affinché la stessa Autorità di Sistema possa inviare la relativa comunicazione alla Walter Tosto S.p.A. dalla data di ricezione di detta comunicazione decorrerà il termine per la comunicazione di inizio lavori;
- 9. **di precisare** che la presente deliberazione non costituisce approvazione, ratifica, convalida o rinnovo dell'Autorizzazione Unica, né comporta variante agli strumenti urbanistici comunali o portuali

vigenti, ma assume natura esclusivamente ricognitiva, interpretativa e di coordinamento istituzionale, limitandosi a ricostruire gli effetti amministrativi conseguenti alla conclusione del procedimento disciplinato dall'art. 15 del decreto-legge n. 124/2023;

10. **di affermare** che le eventuali esigenze di armonizzazione tra l'intervento assentito e gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nonché con la pianificazione portuale vigente e futura, dovranno essere perseguite nell'ambito dei successivi procedimenti di pianificazione generale e di settore, nel rispetto del riparto delle competenze istituzionali e senza incidere sull'efficacia del titolo autorizzatorio già rilasciato;
11. **di riconoscere** che l'intervento Walter Tosto S.p.A., in ragione della sua rilevanza strategica per il sistema produttivo, occupazionale, logistico e portuale della Città di Ortona, riveste un preminente interesse pubblico locale e nazionale, coerente con gli obiettivi perseguiti dalla disciplina della ZES Unica e con le strategie di sviluppo del porto di Ortona;
12. **di stabilire** che, sino all'entrata in vigore del nuovo Piano Regolatore Portuale, gli interventi assentiti mediante Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, costituiscono elementi consolidati del quadro programmatico di riferimento e, conseguentemente, le previsioni del nuovo Piano Regolatore Portuale dovranno essere interpretate e attuate in modo coerente con i procedimenti amministrativi definitivamente conclusi e con i relativi effetti giuridici, assicurando la continuità dell'azione amministrativa, la tutela dell'affidamento legittimo e il coordinamento tra la pianificazione portuale e quella urbanistica comunale;
13. **di dare atto** che la presente deliberazione costituisce esclusivamente atto di ricognizione istituzionale, coordinamento amministrativo e indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, privo di effetti innovativi sull'assetto urbanistico e portuale vigente e non sostitutivo dei provvedimenti amministrativi già adottati dalle amministrazioni competenti;
14. **di precisare** che ogni futura attività amministrativa comunale dovrà essere esercitata nel rispetto dei principi di certezza del diritto, continuità dell'azione amministrativa, tutela dell'affidamento, leale collaborazione istituzionale e divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, assicurando il coordinamento con i procedimenti definitivamente conclusi e con i titoli autorizzativi già efficaci;
15. **di dare atto** che la presente deliberazione non costituisce esercizio di poteri di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, né integra variante urbanistica o portuale, limitandosi alla ricognizione degli effetti giuridici derivanti da procedimenti amministrativi definitivamente conclusi e all'individuazione degli indirizzi amministrativi cui dovranno conformarsi gli uffici comunali nell'esercizio delle rispettive competenze;
16. **di impartire indirizzo** al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Dirigente del Settore competente affinché, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, provvedano:

- a) al coordinamento degli strumenti urbanistici comunali con gli effetti del procedimento autorizzatorio concluso;
- b) alla partecipazione ai procedimenti di aggiornamento della pianificazione portuale;
- c) alla predisposizione degli atti amministrativi necessari ad assicurare la piena coerenza tra l'assetto pianificatorio comunale, la pianificazione portuale e gli interventi strategici autorizzati ai sensi della normativa speciale in materia di ZES.

17. **di demandare** ai competenti uffici comunali ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione, nonché la trasmissione della stessa all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alla Struttura di Missione ZES Unica, alla Regione Abruzzo e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quale atto di ricognizione istituzionale e di coordinamento amministrativo.

Inoltre,

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano – Consiglieri presenti n. 13

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Cristiana Sabatini**

IL PRESIDENTE
f.to **Vanni Camillo Franco**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 02/09/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Cristiana Sabatini**

La suesesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 02/09/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Cristiana Sabatini**

La presenta copia è conforme all'originale.

Ortona, 02/09/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristiana Sabatini

COPIA



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Consiglio Comunale

Verbale di deliberazione

n. 70 del 21/08/2026

OGGETTO: Autorizzazione Unica ZES n. 250 rilasciata alla Società Molino e Pastificio De Cecco s.p.a. ai sensi dell'art. 15 del d.l. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla l. 13 novembre 2023, n. 162 – Intervento “Ampliamento del complesso industriale-aziendale in Ortona – variante al permesso di costruire n. ps-13-24 del 02/09/2024” – Presa d'atto dell'intervenuta efficacia urbanistica della variante perfezionata nell'ambito del procedimento ZES – recepimento negli elaborati dello strumento urbanistico comunale – determinazioni in ordine agli adempimenti urbanistici, edilizi, convenzionali e patrimoniali.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventuno** del mese di **agosto** alle ore **17:43** in Ortona, nella Sala Consiliare del Comune, previa convocazione a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, in modalità in presenza, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in prima convocazione nelle persone dei Signori componenti eletti e in carica:

Cognome e Nome - Ruolo	Presente	Assente
Angelo Di Nardo - Sindaco	Si	
Buzzelli Ilenia - Consigliere		Si
Canosa Cristiana - Consigliere	Si	
Cataldo Ivana - Consigliere	Si	
Cieri Lucio - Consigliere		Si
Civitarese Erica - Consigliere	Si	
Cocciola Ilario - Consigliere	Si	
d'Angelo Pasqualino - Consigliere	Si	
Di Maio Alice - Consigliere	Si	
Di Vincenzo Alessio - Consigliere	Si	
Fratino Nicola - Consigliere		Si
Notarfranco Luciana - Consigliere	Si	
Montebruno Saul - Consigliere	Si	
Patriarca Franca - Consigliere	Si	
Polidoro Francesco - Consigliere	Si	
Vanni Camillo Franco - Presidente	Si	
Zannini Maria - Consigliere	Si	

Totale: 14	Totale: 3
-------------------	------------------

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Cristiana Sabatini.

Il Presidente del Consiglio, Vanni Camillo Franco, invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relaziona sul punto all'ordine del giorno l'Assessore Ciccotelli come da resoconto allegato.

Si allontana Monteburuno alle ore 18:58 e rientra alle ore 18:59.

Rientra in Sala consiliare il Consigliere Cocciola alle ore 19:00.

Si allontana D'Angelo alle ore 19:00 e rientra alle ore 19:01.

Entra in Sala la Consiglieria Buzzelli alle ore 19:03

Consiglieri presenti: n. 15.

Interviene la Consiglieria Notarfranco come da resoconto allegato.

Interviene la Consiglieria Canosa come da resoconto allegato e annuncia il voto favorevole.

Prende la parola il Sindaco Di Nardo per rispondere alle Consigliere Notarfranco e Canosa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,

- la società **MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO S.P.A.**, C.F./P.IVA 00060880689, con sede legale in Pescara, Via Misticoni n. 5, ha promosso un intervento denominato “**Ampliamento del complesso industriale-aziendale in Ortona – Variante al Permesso di Costruire n. PS-13-24 del 02/09/2024**”, da realizzarsi nel territorio del Comune di Ortona;
- l'intervento è ricompreso nel perimetro della **ZES Unica** ed è stato sottoposto al procedimento speciale previsto dall'art. 15 del **D.L. 19 settembre 2023, n. 124**, convertito con modificazioni dalla **L. 13 novembre 2023, n. 162**;
- la società ha presentato alla **Struttura di Missione ZES**, tramite lo Sportello Unico Digitale ZES, apposita istanza di Autorizzazione Unica, identificata con **ID 00060880689-20032025-2013**;
- nell'ambito del procedimento è stata attivata la **Conferenza di Servizi** in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14-bis e seguenti della **L. n. 241/1990**, con il coinvolgimento delle Amministrazioni ed Enti competenti;
- il **Comune di Ortona** è stato coinvolto nel procedimento autorizzatorio speciale per l'esercizio delle proprie competenze istituzionali in materia urbanistica, edilizia e di governo del territorio;

Visto,

- il **D.L. 19 settembre 2023, n. 124**, convertito con modificazioni dalla **L. 13 novembre 2023, n. 162**, e, in particolare, l'art. 15;
- la **L. 7 agosto 1990, n. 241**, e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 14-bis e seguenti;
- il **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380**, e ss.mm.ii.;
- il **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, e ss.mm.ii.;
- il **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, e ss.mm.ii.;
- il **D.M. 2 aprile 1968, n. 1444**;
- gli strumenti urbanistici comunali vigenti e la relativa disciplina attuativa;

Vista, l'Autorizzazione Unica ZES n. 250, rilasciata dalla **Struttura di Missione ZES** alla società Molino e Pastificio De Cecco S.p.A., ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 124/2023, per la realizzazione dell'intervento denominato “**Ampliamento del complesso industriale-aziendale in Ortona – Variante al Permesso di Costruire n. PS-13-24 del 02/09/2024**”;

Preso atto che,

- l'Autorizzazione Unica n. 250 costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento speciale attivato ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 124/2023;
- nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti i pareri, le determinazioni, le prescrizioni e le condizioni delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, nonché la documentazione tecnica relativa all'intervento;
- l'Autorizzazione Unica richiama integralmente i predetti pareri, determinazioni, prescrizioni e condizioni, disponendone l'osservanza da parte della società proponente;
- il provvedimento autorizzatorio stabilisce espressamente che restano fermi gli adempimenti previsti dal **D.P.R. n. 380/2001** e dal **D.Lgs. n. 152/2006**, nonché gli ulteriori adempimenti di competenza delle Amministrazioni interessate;
- il medesimo provvedimento prevede espressamente la stipula di apposita **convenzione per la determinazione degli standard urbanistici ai sensi del D.M. n. 1444/1968**;

Richiamata la nota del Settore III – Attività Tecniche e Produttive del Comune di Ortona del 9 giugno 2026, concernente la ricostruzione dell'iter amministrativo relativo all'intervento De Cecco e le conseguenze urbanistiche ed edilizie derivanti dall'Autorizzazione Unica ZES n. 250;

Rilevato che dalla predetta ricostruzione istruttoria emerge che:

- il Comune di Ortona ha partecipato al procedimento ZES esercitando le proprie competenze istituzionali nell'ambito della Conferenza di Servizi;
- il competente Settore comunale ha espresso il proprio parere nell'ambito del procedimento autorizzatorio;
- il procedimento speciale ZES si è concluso con il rilascio dell'Autorizzazione Unica n. 250;
- l'Autorizzazione Unica ha prodotto gli effetti autorizzatori previsti dall'art. 15 del D.L. n. 124/2023 e, per quanto concerne l'intervento in esame, ha determinato il **perfezionamento della variante urbanistica necessaria alla realizzazione dell'ampliamento del complesso industriale-aziendale**;
- conseguentemente, non si rende necessario procedere ad una nuova approvazione della variante urbanistica mediante un autonomo procedimento comunale, dovendosi invece procedere al **recepimento dell'assetto urbanistico risultante dal procedimento ZES negli elaborati dello strumento urbanistico comunale**, secondo le modalità tecniche proprie degli strumenti urbanistici vigenti;

Considerato che l'Autorizzazione Unica ZES costituisce un procedimento speciale caratterizzato da concentrazione e assorbimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento e dal contenuto del provvedimento conclusivo;

Considerato altresì che la stessa Autorizzazione Unica n. 250 mantiene espressamente fermi gli adempimenti previsti dal **D.P.R. n. 380/2001**, dal **D.Lgs. n. 152/2006** e dalle ulteriori disposizioni di settore, nonché gli adempimenti attribuiti alle singole Amministrazioni in relazione alle prescrizioni e condizioni formulate nel procedimento;

Rilevato, in particolare, che permangono in capo alla società proponente e/o al Comune, secondo le rispettive competenze, gli adempimenti relativi:

- alla determinazione e corresponsione del **contributo di costruzione** ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001;
- alla determinazione del **contributo straordinario** di cui all'art. 16, comma 4, lett. d-ter), del D.P.R. n. 380/2001, in relazione all'eventuale maggior valore generato dalla variante urbanistica;
- alla determinazione degli **standard urbanistici** e delle eventuali modalità di assolvimento mediante reperimento delle aree o monetizzazione, ove consentita;

- alla stipula della **convenzione urbanistica** relativa agli aspetti urbanistici, infrastrutturali, patrimoniali e attuativi dell'intervento;
- agli ulteriori adempimenti edilizi e urbanistici previsti dal D.P.R. n. 380/2001;
- alla definizione della disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione del **secondo impianto di depurazione**, secondo quanto risultante dagli atti istruttori;
- all'adempimento delle prescrizioni e condizioni contenute nell'Autorizzazione Unica e nei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi;

Considerato inoltre che nell'ambito dell'assetto progettuale dell'intervento risulta interessato un tratto della strada comunale denominata **“Tratturello”**;

Rilevato che la eventuale traslazione del tratto stradale interessato dall'intervento non può essere ricondotta alla sola disciplina urbanistica, ma richiede l'espletamento degli specifici procedimenti amministrativi concernenti la disponibilità, la classificazione e la destinazione del bene pubblico, nonché l'eventuale **declassificazione/sdeclassificazione**, ove giuridicamente necessaria, e la successiva formalizzazione dell'atto traslativo;

Rilevato altresì che tali adempimenti dovranno essere preceduti dalle necessarie verifiche tecniche, catastali, patrimoniali e giuridiche e dovranno essere sottoposti agli organi comunali competenti secondo la disciplina vigente;

Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria comunale, è stato predisposto uno **schema preliminare di convenzione urbanistica**, trasmesso alla società proponente ai fini delle relative valutazioni e osservazioni, finalizzato a disciplinare gli obblighi connessi all'attuazione dell'intervento e gli aspetti urbanistici, infrastrutturali e patrimoniali di competenza comunale;

Ritenuto,

- opportuno procedere ad una **ricognizione unitaria degli effetti amministrativi prodotti dall'Autorizzazione Unica ZES n. 250**;
- necessario prendere atto dell'intervenuto perfezionamento della variante urbanistica nell'ambito del procedimento speciale ZES, senza procedere ad una nuova approvazione della medesima variante;
- necessario procedere al conseguente **recepimento negli elaborati dello strumento urbanistico comunale dell'assetto urbanistico derivante dall'Autorizzazione Unica**, mediante gli atti tecnici e amministrativi di competenza;
- necessario assicurare il completamento degli adempimenti comunali residui, in particolare sotto il profilo urbanistico, edilizio, convenzionale e patrimoniale;
- opportuno definire un quadro unitario di indirizzi agli uffici comunali per assicurare certezza dell'azione amministrativa, coordinamento procedimentale e rispetto delle competenze istituzionali;

Ritenuto altresì che l'intervento promosso dalla società Molino e Pastificio De Cecco S.p.A., in quanto finalizzato all'ampliamento di un complesso industriale esistente, rivesta rilevante interesse per il territorio comunale sotto il profilo **produttivo, industriale, occupazionale ed economico**, risultando coerente con le finalità di sviluppo perseguite dalla disciplina della ZES Unica;

Considerato che la presente deliberazione trova fondamento nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale dall'**art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000**, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e alle competenze in materia di strumenti urbanistici e di patrimonio comunale;

Precisato che la presente deliberazione:

- non costituisce una nuova approvazione dell'Autorizzazione Unica n. 250;
- non sostituisce il provvedimento rilasciato dalla Struttura di Missione ZES;
- non modifica né integra autonomamente il contenuto dell'Autorizzazione Unica;
- non riapre il procedimento amministrativo già concluso;

- prende atto degli effetti giuridici già prodotti dal procedimento speciale ZES;
- disciplina esclusivamente il **recepimento degli effetti urbanistici negli strumenti comunali e gli adempimenti residui rientranti nella competenza dell'Amministrazione comunale;**

Visti,

- il **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, e ss.mm.ii.;
- la **L. 7 agosto 1990, n. 241**, e ss.mm.ii.;
- il **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380**, e ss.mm.ii.;
- il **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, e ss.mm.ii.;
- il **D.L. 19 settembre 2023, n. 124**, convertito con modificazioni dalla **L. 13 novembre 2023, n. 162**;
- il **D.M. 2 aprile 1968, n. 1444**;
- lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove dovuti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 depositati agli atti dell'ufficio;

Con voti favorevoli n. 15 - Contrari n. 0 – Consiglieri astenuti n. 0 - Consiglieri presenti: n. 15.

DELIBERA

1. di prendere atto dell'Autorizzazione Unica ZES n. 250, rilasciata dalla Struttura di Missione ZES alla società **Molino e Pastificio De Cecco S.p.A.**, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, avente ad oggetto l'intervento denominato **“Ampliamento del complesso industriale-aziendale in Ortona – Variante al Permesso di Costruire n. PS-13-24 del 02/09/2024”**, dando atto che il procedimento ZES ha prodotto gli effetti autorizzativi, urbanistici ed edilizi previsti dalla normativa vigente;

2. di prendere atto che, per effetto della conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica ZES n. 250/2025, si è perfezionata la variante urbanistica necessaria alla localizzazione e realizzazione dell'intervento e che, conseguentemente, il Comune di Ortona non è chiamato ad approvare una ulteriore variante urbanistica, ma ad adottare gli atti necessari all'attuazione degli effetti conformativi già prodotti dal provvedimento ZES;

3. di disporre, conseguentemente, il **recepimento negli elaborati costituenti il vigente strumento urbanistico comunale** dell'assetto urbanistico derivante dall'Autorizzazione Unica ZES n. 250/2025, secondo la configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati nell'ambito del procedimento ZES;

4. di disporre la sdemanializzazione e la conseguente declassificazione dal demanio stradale comunale del tratto della strada comunale denominata “Via Tratturello” interessato dall'attuazione dell'intervento della società Molino e Pastificio De Cecco S.p.A., così come individuato negli elaborati progettuali e nella documentazione tecnico-estimativa allegata alla presente deliberazione;

5. di dare atto che la sdemanializzazione e declassificazione di cui al precedente punto è finalizzata alla realizzazione della nuova configurazione viaria prevista dal progetto assentito nell'ambito dell'Autorizzazione Unica ZES n. 250/2025 e alla conseguente riorganizzazione della viabilità comunale, nell'ambito dell'assetto urbanistico e infrastrutturale dell'intervento;

6. di demandare al Dirigente del Settore III – Attività Tecniche e Produttive, per quanto di competenza, l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari al perfezionamento della sdemanializzazione e declassificazione del tratto di Via Tratturello, ivi compresi gli adempimenti tecnici, catastali, patrimoniali, amministrativi e di pubblicità previsti dalla normativa vigente, nonché gli eventuali atti necessari alla trascrizione e volturazione delle risultanze conseguenti;

7. di dare atto che la sdemanializzazione e declassificazione di cui ai punti precedenti è subordinata al perfezionamento di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari all'individuazione definitiva delle porzioni interessate e alla conseguente regolazione dei rapporti patrimoniali tra il Comune di Ortona e la società Molino e Pastificio De Cecco S.p.A.;

8. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo **Schema di Convenzione Urbanistica** relativo all'attuazione dell'intervento della società Molino e Pastificio De Cecco S.p.A., allegato alla presente deliberazione sotto la **lettera A)** quale parte integrante e sostanziale della stessa;

9. di dare atto che la Convenzione Urbanistica disciplina, tra l'altro, gli obblighi della società proponente e i rapporti con l'Amministrazione comunale relativamente agli aspetti urbanistici, infrastrutturali, patrimoniali ed economici connessi all'attuazione dell'intervento, nonché gli standard urbanistici, le opere e gli ulteriori adempimenti posti a carico del soggetto attuatore;

10. di autorizzare il Dirigente del Settore III competente, previa verifica della coerenza dello schema approvato con il contenuto della presente deliberazione e con gli eventuali adempimenti conseguenti, alla **sottoscrizione della Convenzione Urbanistica** in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, apportando al testo, ove necessario, modifiche di carattere esclusivamente tecnico-formale che non ne alterino i contenuti sostanziali approvati dal Consiglio Comunale;

11. di dare atto che la Convenzione Urbanistica dovrà essere sottoscritta dalla società proponente prima dell'avvio delle attività e degli interventi che risultino subordinati al perfezionamento degli obblighi convenzionali e patrimoniali ivi disciplinati;

12. di approvare, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. d-ter), del D.P.R. n. 380/2001, la determinazione del **contributo straordinario derivante dal maggior valore generato dalla variante urbanistica** perfezionatasi nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ZES n. 250/2025;

13. di dare atto che la determinazione del contributo straordinario è stata effettuata sulla base dell'apposita **Perizia tecnico-estimativa redatta dal Dirigente del Settore III – Attività Tecniche e Produttive**, che individua e quantifica il maggior valore generato dalla trasformazione urbanistica conseguente all'intervento autorizzato;

14. di approvare, conseguentemente, la predetta **Perizia tecnico-estimativa del contributo straordinario**, allegata alla presente deliberazione sotto la **lettera B)** quale parte integrante e sostanziale della stessa, e di stabilire che il contributo straordinario dovuto dalla società Molino e Pastificio De Cecco S.p.A. è determinato nella misura di **€ 334.162,50**, come risultante dalla medesima perizia;

15. di dare atto che il contributo straordinario di cui ai precedenti punti è dovuto in relazione al maggior valore generato dalla variante urbanistica e dovrà essere corrisposto entro e non oltre 90 giorni dall'avvenuta efficacia della presente deliberazione e dovrà essere versato nelle modalità previste e disposto dal Settore competente in unica soluzione;

16. di demandare al Dirigente del Settore III l'adozione degli atti necessari alla formalizzazione dell'obbligazione contributiva, alla relativa acquisizione e all'eventuale aggiornamento dell'importo esclusivamente ove derivante da elementi oggettivi sopravvenuti o da meri errori materiali, nel rispetto della quantificazione approvata dal Consiglio Comunale;

17. di dare atto che resta distinto dal contributo straordinario il **contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001**, da determinarsi secondo la disciplina vigente sulla base delle caratteristiche dell'intervento e degli elaborati assentiti a cura del Settore III;

18. di dare atto che gli standard urbanistici dovuti in relazione all'intervento sono disciplinati dalla Convenzione Urbanistica approvata con la presente deliberazione e secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Unica ZES n. 250/2025;

19. di dare atto che tutti i pareri, le determinazioni, le prescrizioni e le condizioni formulate dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, nonché gli elaborati tecnici richiamati nell'Autorizzazione Unica n. 250/2025, restano vincolanti per la fase attuativa dell'intervento nei termini stabiliti dal provvedimento ZES;

20. di dare atto che restano fermi e impregiudicati gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 380/2001, dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni di settore nei confronti delle Amministrazioni competenti, secondo quanto espressamente previsto dall'Autorizzazione Unica ZES n. 250/2025;

21. di demandare al Dirigente del Settore III, per quanto di competenza, il coordinamento e la conclusione degli ulteriori adempimenti comunali necessari all'attuazione dell'intervento, compresi quelli urbanistici, edilizi, patrimoniali, catastali e convenzionali, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ai diversi organi dell'Amministrazione;

22. di dare atto che gli atti conseguenti alla presente deliberazione dovranno essere adottati in coerenza con l'Autorizzazione Unica ZES n. 250/2025, con gli elaborati progettuali dalla stessa assentiti, con la Convenzione Urbanistica approvata e con la Perizia tecnico-estimativa del contributo straordinario approvata dal Consiglio Comunale;

23. di dare mandato ai Dirigenti del Settore III e Settore IV di provvedere agli adempimenti necessari per il perfezionamento degli atti patrimoniali conseguenti alla sdemanializzazione e declassificazione di Via Tratturello e, in particolare, alla definizione dei rapporti di trasferimento/permuta delle aree interessate dalla nuova viabilità, sulla base della documentazione tecnico-estimativa acquisita agli atti e nel rispetto delle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale;

24. di stabilire che l'efficacia degli atti traslativi relativi alle aree interessate dalla viabilità dovrà essere subordinata al perfezionamento degli adempimenti catastali, estimativi e patrimoniali previsti dalla normativa vigente e alla sottoscrizione degli atti pubblici necessari al trasferimento della proprietà delle aree;

25. di allegare alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali:

- **Allegato A – Schema di Convenzione Urbanistica;**
- **Allegato B – Perizia tecnico-estimativa per la determinazione del contributo straordinario ex art. 16, comma 4, lett. d-ter), del D.P.R. n. 380/2001;**
- **Allegato C – Elaborati Progettuali e planimetrici e catastali relativi alla sdemanializzazione/declassificazione di Via Tratturello e alla nuova configurazione viaria, già allegati all'Autorizzazione Unica ZES n. 250/2025;**
- **Allegato D- Planimetria generale ambito di intervento con piano particellare d'intervento;**
- **Allegato E- cronoprogramma interventi;**
- **Allegato F- parere Genio Civile ex art.89 del DPR n.380/01 e ss.mm.ii. sulla variante urbanistica;**

26. di trasmettere la presente deliberazione alla società **Molino e Pastificio De Cecco S.p.A.**, alla **Struttura di Missione ZES**, agli uffici comunali competenti e agli ulteriori Enti interessati, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Inoltre,

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 15 - Contrari n. 0 – Consiglieri astenuti n. 0 - Consiglieri presenti: n. 15.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Cristiana Sabatini**

IL PRESIDENTE
f.to **Vanni Camillo Franco**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 02/09/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Cristiana Sabatini**

La suesesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 02/09/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Cristiana Sabatini**

La presenta copia è conforme all'originale.

Ortona, 02/09/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristiana Sabatini

COPIA



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Consiglio Comunale

Verbale di deliberazione

n. 71 del 21/08/2026

OGGETTO: Piano Regolatore Portuale del porto di Ortona – Procedura di Valutazione Ambientale strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) – Approvazione della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e degli elaborati di piano adeguati agli esiti delle procedure ambientali – Atto di indirizzo e trasmissione agli enti competenti per la prosecuzione dell'iter di approvazione del PRP.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventuno** del mese di **agosto** alle ore **17:43** in Ortona, nella Sala Consiliare del Comune, previa convocazione a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, in modalità in presenza, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in prima convocazione nelle persone dei Signori componenti eletti e in carica:

Cognome e Nome - Ruolo	Presente	Assente
Angelo Di Nardo - Sindaco	Si	
Buzzelli Ilenia - Consigliere	Si	
Canosa Cristiana - Consigliere	Si	
Cataldo Ivana - Consigliere	Si	
Cieri Lucio - Consigliere		Si
Civitarese Erica - Consigliere	Si	
Cocciola Ilario - Consigliere	Si	
d'Angelo Pasqualino - Consigliere	Si	
Di Maio Alice - Consigliere	Si	
Di Vincenzo Alessio - Consigliere	Si	
Fratino Nicola - Consigliere		Si
Notarfranco Luciana - Consigliere	Si	
Montebruno Saul - Consigliere	Si	
Patriarca Franca - Consigliere	Si	
Polidoro Francesco - Consigliere	Si	
Vanni Camillo Franco - Presidente	Si	
Zannini Maria - Consigliere	Si	

Totale: 15	Totale: 2
-------------------	------------------

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Cristiana Sabatini.

Il Presidente del Consiglio, Vanni Camillo Franco, invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Illustra il punto all'ordine del giorno l'assessore Palermo come da resoconto allegato.

Interviene la Consiglieria Zannini come da resoconto allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,

- il Comune di Ortona è interessato dal procedimento di formazione e approvazione del **Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona**, finalizzato alla disciplina dell'assetto complessivo, della riqualificazione e dello sviluppo dell'infrastruttura portuale, attraverso l'individuazione delle destinazioni funzionali delle aree portuali, delle opere infrastrutturali e delle dotazioni necessarie allo svolgimento delle attività portuali;
- il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano è stato avviato con **Determinazione n. DPE018/305 del 13 ottobre 2021**, relativa alla fase di consultazione preliminare di scoping ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006;
- la fase di consultazione pubblica della VAS è stata avviata con **Determinazione n. DPE018/213 del 9 agosto 2024**, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, con messa a disposizione della documentazione tecnica ai Soggetti con Competenza Ambientale e al pubblico interessato;
- nell'ambito della consultazione sono pervenuti contributi e osservazioni, tra gli altri, dalla Capitaneria di Porto di Ortona, dal Servizio Genio Civile di Chieti, dalla Provincia di Chieti, dal Comune di Ortona e da ARTA Abruzzo;
- le osservazioni e i contributi pervenuti sono stati esaminati nell'ambito dell'attività istruttoria conclusasi con il verbale dell'incontro del **14 novembre 2024**;
- a conclusione dell'attività istruttoria, l'Autorità competente per la VAS ha espresso **parere motivato favorevole con prescrizioni**, di cui alla **Determinazione n. DPC002/02 del 16 gennaio 2025**;

Considerato che,

- a seguito del parere motivato e degli esiti dell'istruttoria, si è proceduto all'adeguamento del Piano, mediante la revisione delle **Norme di Attuazione** e degli elaborati grafici, mentre il **Rapporto Ambientale non è stato modificato**;
- le revisioni degli elaborati grafici hanno riguardato esclusivamente:
 - **Tav. 6 – PRP 2010 – Planimetria Generale**;
 - **Tav. 7 – PRP 2010 – Adeguamento dello stato attuale**;
 - **Tav. 8 – PRP 2010 – Zonizzazione. Planimetria delle destinazioni d'uso**;
 - **Tav. 10 – PRP 2010 – Fasi di attuazione delle opere marittime**;
 - **Tav. 14 – PRP 2010 – Viabilità. Nuove infrastrutture di collegamento**;
- le modifiche apportate agli elaborati grafici sono state finalizzate, in particolare, all'eliminazione degli elementi esterni all'ambito portuale, al fine di ricondurre le previsioni del PRP all'effettivo ambito di competenza del Piano e di evitare sovrapposizioni con la pianificazione urbanistica comunale e con gli altri strumenti di pianificazione;
- il recepimento del parere motivato ha riguardato, tra gli altri aspetti, la tutela delle aree Natura 2000, il rapporto tra PRP e strumenti urbanistici vigenti, il contenimento del rumore, la gestione delle risorse idriche, la capacità depurativa, la gestione delle acque meteoriche, il confronto tra alternative e il sistema di monitoraggio;

Dato atto che,

- nel corso del procedimento è stata altresì attivata la procedura di **Valutazione di Incidenza Ambientale**, in considerazione della presenza dei siti Natura 2000 prossimi all'ambito portuale, con particolare riferimento ai siti:

- IT7140216 “Punta dell’Acquabella – foce del fiume Moro”;
- IT7140217 “Ripari di Giobbe – foce del fiume Foro”;
- il CCR-VIA, con **giudizio n. 4888 del 26 marzo 2026**, ha espresso giudizio favorevole con prescrizioni sulla Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Piano Regolatore Portuale di Ortona;
- il predetto giudizio ha previsto, tra le altre condizioni, specifiche attività di modellazione delle dinamiche costiere, monitoraggio morfodinamico post-operam, controllo dell’evoluzione della linea di riva nei tratti prossimi ai siti Natura 2000, adozione di misure adattive e coordinamento degli interventi con le misure di conservazione dei siti e con gli strumenti di pianificazione costiera vigenti;
- i progetti attuativi delle previsioni del Piano saranno assoggettati, ove dovuto, alle specifiche procedure di Valutazione di Incidenza e alle ulteriori autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente;

Rilevato che,

- ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006, la dichiarazione di sintesi costituisce il documento attraverso il quale l’Autorità procedente illustra le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, degli esiti delle consultazioni e del parere motivato, nonché le ragioni della scelta della soluzione di Piano rispetto alle alternative considerate;
- a tal fine è stata predisposta la “**Dichiarazione di Sintesi – art. 17 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona**”, identificata con il codice elaborato **DS-07-20**, redatta dal Settore 3 – Attività Tecniche e Produttive – Servizio Programmazione e Gestione del Territorio;
- la Dichiarazione di Sintesi dà conto dell’intero percorso VAS, delle osservazioni pervenute, del loro recepimento, del parere motivato, delle modifiche apportate agli elaborati di Piano, della procedura di VInCA, delle misure di mitigazione e del sistema di monitoraggio;
- la medesima Dichiarazione conclude che il percorso di VAS ha consentito di verificare la sostenibilità ambientale complessiva delle scelte di Piano e che il PRP può procedere alla fase conclusiva del procedimento di approvazione nel rispetto delle prescrizioni del parere motivato VAS, delle condizioni del giudizio VInCA, delle misure di monitoraggio e delle ulteriori verifiche ambientali e autorizzative previste per i successivi livelli progettuali;

Ritenuto,

- di dover formalmente prendere atto e approvare la **Dichiarazione di Sintesi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 152/2006**, quale documento conclusivo del percorso di VAS relativo al Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona;
- di dover contestualmente approvare, per quanto di competenza comunale e ai fini della prosecuzione del procedimento, gli elaborati del PRP adeguati agli esiti della procedura VAS e della VInCA, come risultanti dalla documentazione depositata agli atti;
- di dover dare atto che le modifiche apportate agli elaborati di Piano costituiscono recepimento delle prescrizioni, osservazioni e indicazioni emerse nel procedimento ambientale e, in particolare, sono finalizzate a definire con maggiore chiarezza l’ambito di efficacia del PRP e il rapporto con gli strumenti di pianificazione esterni all’ambito portuale;
- di dover garantire, nella successiva fase di attuazione del Piano, il pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel parere motivato VAS e nel giudizio VInCA, nonché delle ulteriori procedure autorizzative eventualmente richieste dalla normativa vigente;

Richiamato l’art. 22, comma 6, del Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i., il quale dispone che: *«Nei porti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, nei quali è istituita l'AdSP, i piani regolatori portuali che siano già stati adottati dal comitato portuale o dall'autorità marittima alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro adozione [...]»;*

Considerato che il Porto di Ortona rientra nella circoscrizione dell'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale**;

Considerato che il Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona è stato **adottato dalla Capitaneria di Porto di Ortona con Decreto n. 75/2015 del 22 giugno 2015**, d'intesa con il Comune di Ortona, in qualità di Soggetto proponente;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento di approvazione del Piano debba essere definito tenendo conto della disciplina transitoria recata dall'art. 22, comma 6, del D.Lgs. n. 169/2016 e s.m.i., in quanto il Piano risulta già adottato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;

Richiamati i commi 3-bis e 4 dell'art. 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., per quanto applicabili al procedimento in esame e alla disciplina vigente al momento dell'adozione del Piano;

Richiamato, in particolare, l'art. 5, comma 3-bis, della Legge n. 84/1994, secondo cui, nei porti cui al comma 3 nei quali non è istituita l'Autorità di Sistema Portuale, il Piano Regolatore Portuale è adottato e approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita, dall'Autorità di Sistema Portuale regionale, previa intesa con il Comune o i Comuni interessati, fatta salva la disciplina regionale vigente in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale;

Richiamato altresì l'art. 5, comma 3-ter, della Legge n. 84/1994 e s.m.i., secondo cui i Piani Regolatori Portuali sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Considerato che il Porto di Ortona è classificato quale porto di **rilevanza economica nazionale**, categoria II, classe II, in forza del **Regio Decreto n. 5477 del 3 giugno 1888**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 19 luglio 1888;

Dato atto che il procedimento di VAS relativo al Piano Regolatore Portuale di Ortona è stato regolarmente espletato ai sensi della normativa vigente, con acquisizione dei contributi dei Soggetti con Competenza Ambientale e del pubblico interessato, nonché con espressione del **parere motivato favorevole con prescrizioni di cui alla Determinazione regionale n. DPC002/02 del 16 gennaio 2025**;

Dato atto altresì che, a seguito degli esiti della procedura di VAS, sono state apportate le necessarie modifiche e integrazioni alle Norme di Attuazione e agli elaborati grafici del Piano, mentre il Rapporto Ambientale non è stato modificato;

Dato atto che le revisioni degli elaborati grafici hanno riguardato la Tav. 6 – Planimetria Generale, la Tav. 7 – Adeguamento dello stato attuale, la Tav. 8 – Zonizzazione, la Tav. 10 – Fasi di attuazione delle opere marittime e la Tav. 14 – Viabilità – Nuove infrastrutture di collegamento;

Dato atto che le modifiche apportate sono state finalizzate, in particolare, all'eliminazione dagli elaborati delle previsioni esterne all'ambito portuale, al fine di ricondurre il Piano all'effettivo ambito di propria competenza e di evitare sovrapposizioni con la pianificazione urbanistica comunale e con gli altri strumenti pianificatori;

Dato atto che nel corso del procedimento è stata altresì espletata la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa ai siti Natura 2000 prossimi all'ambito portuale, conclusasi con **giudizio favorevole con prescrizioni n. 4888 del 26 marzo 2026** del CCR-VIA;

Considerato che la Dichiarazione di Sintesi redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 dà conto delle modalità con cui le considerazioni ambientali, il Rapporto Ambientale, gli esiti delle consultazioni, il parere motivato e il giudizio di VIncA sono stati considerati nella versione finale degli elaborati di Piano;

Dato atto che la Dichiarazione di Sintesi conclude attestando che il Piano Regolatore Portuale può procedere alla fase conclusiva del procedimento di approvazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere motivato VAS, delle condizioni del giudizio VIncA, delle misure di monitoraggio e delle ulteriori verifiche ambientali e autorizza;

Visti,

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., recante disposizioni in materia di riordino della legislazione in materia portuale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la documentazione relativa al procedimento di VAS e VIncA depositata agli atti del Comune;
- il parere motivato favorevole con prescrizioni di cui alla **Determinazione regionale n. DPC002/02 del 16 gennaio 2025**;
- il **giudizio CCR-VIA n. 4888 del 26 marzo 2026**;
- la **Dichiarazione di Sintesi – codice DS-07-20**, redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006;
- gli elaborati di Piano revisionati e adeguati agli esiti del procedimento;

Acquisito

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 3 – Attività Tecniche e Produttive, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 depositato agli atti dell'ufficio;

Con voti Favorevoli unanimi resi per alzata di mano - Consiglieri presenti n. 15

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la “**Dichiarazione di Sintesi – art. 17 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona**”, identificata con il codice elaborato **DS-07-20**, quale documento conclusivo del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica relativo al Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona.

2. di approvare, per quanto di competenza del Comune di Ortona e ai fini della definizione del procedimento di formazione e approvazione del Piano Regolatore Portuale, gli **elaborati del PRP adeguati agli esiti della procedura di VAS e della Valutazione di Incidenza Ambientale**, come risultanti dalla documentazione tecnica depositata agli atti dell'Ente.

3. di dare atto che gli adeguamenti del Piano hanno riguardato le **Norme di Attuazione** e gli elaborati grafici individuati nella Dichiarazione di Sintesi, e precisamente:

- Tav. 6 – PRP 2010 – Planimetria Generale;
- Tav. 7 – PRP 2010 – Adeguamento dello stato attuale;
- Tav. 8 – PRP 2010 – Zonizzazione. Planimetria delle destinazioni d'uso;
- Tav. 10 – PRP 2010 – Fasi di attuazione delle opere marittime;
- Tav. 14 – PRP 2010 – Viabilità. Nuove infrastrutture di collegamento.

4. di dare atto che il **Rapporto Ambientale resta confermato nella versione già sottoposta alla procedura di VAS**, non essendo intervenute modifiche dello stesso, essendo gli adeguamenti richiesti dal procedimento ambientale stati recepiti mediante la revisione delle Norme di Attuazione, degli elaborati grafici e mediante la Dichiarazione di Sintesi.

5. di dare atto che la documentazione di Piano così adeguata recepisce gli esiti del procedimento di VAS, il parere motivato favorevole con prescrizioni di cui alla Determinazione n. DPC002/02 del 16 gennaio 2025, gli esiti dell'attività istruttoria e, per quanto di competenza, le condizioni e prescrizioni derivanti dal giudizio di VIncA n. 4888 del 26 marzo 2026.

6. di dare atto che l'attuazione delle previsioni del Piano resta subordinata al rispetto delle prescrizioni, condizioni e misure di mitigazione e monitoraggio contenute negli atti delle procedure VAS e VIncA, nonché all'espletamento delle ulteriori procedure autorizzative e ambientali eventualmente previste dalla normativa vigente per i singoli interventi.

7. di confermare, per quanto di competenza comunale, l'intesa già espressa dal Comune di Ortona in relazione al Piano Regolatore Portuale adottato dalla Capitaneria di Porto di Ortona con **Decreto n. 75/2015 del 22 giugno 2015**, dando atto che la documentazione oggetto del presente provvedimento costituisce la versione del Piano adeguata agli esiti delle successive procedure ambientali e istruttorie.

8. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della disciplina transitoria di cui all'**art. 22, comma 6, del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.**, avuto riguardo all'avvenuta adozione del Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona con Decreto n. 75/2015 del 22 giugno 2015.

9. di trasmettere alla Regione Abruzzo, per il tramite del competente Servizio regionale e per gli adempimenti di competenza, la presente deliberazione, unitamente alla Dichiarazione di Sintesi e all'intera documentazione del Piano adeguata agli esiti delle procedure VAS e VIncA, **ai fini dell'approvazione finale del Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona**, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile al procedimento;

10. di trasmettere altresì la documentazione approvata con il presente provvedimento all'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale**, alla Capitaneria di Porto di Ortona e agli ulteriori enti interessati, per quanto di rispettiva competenza;

11. di demandare al Dirigente del Settore 3 – Attività Tecniche e Produttive l'esecuzione del presente provvedimento e, in particolare, la trasmissione alla Regione Abruzzo della documentazione completa e coordinata del Piano, comprensiva della Dichiarazione di Sintesi e degli elaborati aggiornati, nonché ogni ulteriore adempimento necessario alla definizione del procedimento;

12. di stabilire che, nella fase di attuazione del Piano, dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni contenute nel parere motivato VAS e nel giudizio VIncA, nonché essere assicurata l'attuazione del sistema di monitoraggio ambientale previsto dalla documentazione di Piano;

13. di dare atto che il presente provvedimento, unitamente alla documentazione tecnica allegata, costituisce espressione della posizione del Comune di Ortona ai fini della definizione del procedimento di approvazione del Piano Regolatore Portuale e della conseguente trasmissione alla Regione Abruzzo per l'adozione degli atti di propria competenza.

Inoltre,

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti Favorevoli unanimi resi per alzata di mano - Consiglieri presenti n. 15

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Cristiana Sabatini**

IL PRESIDENTE
f.to **Vanni Camillo Franco**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 02/09/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Cristiana Sabatini**

La suesesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 02/09/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Cristiana Sabatini**

La presenta copia è conforme all'originale.

Ortona, 02/09/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristiana Sabatini

**COMUNE DI PERANO (CHIETI)
(SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO)**

Piano di Classificazione acustica del Territorio Comunale

Verifica di Assoggettabilità - art. 12 del DLgs 152/2006

DETERMINAZIONE Del 24-09-2026 NR 24, Reg. generale 130 (Estratto)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la D.G.R. n. 770/P, pubblicato sul BURA n. 16 del 28/03/2012, avente ad oggetto Legge regionale 17 luglio 2007, n. 23 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”;

VISTO il “PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA”, redatto dalla Società Gamma Quality srl a firma dell’ing. Domenico Caiano e Ing. Ambrosini Giovanni, trasmesso con nota acquisita in data 07/04/2014, al prot. n. 1504, con sede legale in Via g. D’Annunzio 15- Corropoli (TE);

VISTO il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE e del D.Lgs. n°4/2008, trasmesso in data 14.10.2025 ed acquisito in pari data al prot. n. 5138, dal Dott. Nicola Ranalli,

VISTO l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n°152/2006”;

RENDE NOTO

Che con DETERMINAZIONE nr. 42/130 Reg. Gen. del 24.09.2026, in seguito alle risultanze dei pareri acquisiti e per le motivazioni riportate in narrativa, è stata esclusa dall’assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del “PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA”, redatto dalla Società Gamma Quality a firma dell’ing. Domenico Caiano e Ing. Ambrosini Giovanni, trasmesso con nota acquisita in data 07/04/2014, al prot. n. 1504.

Che il suddetto atto, per quanto prescritto all’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n°152/2006, è pubblicato per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on line e nella Sez. Amministrazione trasparente del Comune di Perano;

Perano, lì 24/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Alessio Irmici)



Firmato digitalmente da:

Irmici Alessio

Firmato il 24/09/2026 12:21

Seriale Certificato: 5350120

Valido dal 08/01/2026 al 08/01/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



DETERMINAZIONE N. DPE015/215 DEL 24/09/2026

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - DPE

SERVIZIO: GENIO CIVILE - PESCARA – DPE015

UFFICIO: ESPROPRI, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A. – DPE015003

OGGETTO: Metanodotto Cellino Attanasio – Bussi. Rifacimento del primo tratto Cellino Attanasio – Pineto DN200 (8”) DP 75 bar ed opere connesse. Tratto in Comune di Atri (TE). Società proponente: Società Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.) con sede legale in Milano Via della Moscova n. 3 ed uffici tecnico amministrativi in via dei Salci, n. 25 – 03100 Frosinone (FR).

Ordine di deposito presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo per l'esecuzione dei lavori di dismissione in Comune di Atri (TE) dei tratti di condotte esistenti da porre fuori esercizio a seguito della costruzione del nuovo gasdotto (Art. 49 del D.P.R. 327/2001), disposta con provvedimento n. DPE015/84 del 01/04/2025 a favore delle Ditte non concordatarie.

**ESTRATTO DI
ORDINE DI DEPOSITO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI AREE NON SOGGETTE A PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

... *omissis* ...

RICHIAMATO il provvedimento n. DPE015/84 del 01/04/2025 di occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo necessarie per l'esecuzione dei lavori di dismissione in Comune di Atri (TE) dei tratti di condotte esistenti da porre fuori esercizio a seguito della costruzione del nuovo gasdotto (Art. 49 del D.P.R. 327/2001) notificato dal promotore dell'espropriazione agli intestatari catastali in sede di esecuzione, con cui si è tra l'altro comunicato che i proprietari qualora non condividessero l'indennità di occupazione temporanea potevano avanzare istanza all'Autorità espropriante di richiedere la determinazione dell'indennità definitiva di occupazione temporanea alla Commissione provinciale espropri, secondo l'Art. 41 del T.U. Espropri;

ATTESO che il provvedimento di occupazione temporanea n. DPE 015/84 del 01/04/2025 è stato eseguito sulle aree catastalmente intestate alle Ditte riportate in Allegato di piano particellare, mediante redazione dei verbali di immissione in possesso e di stato di consistenza da parte dei tecnici incaricati dal promotore dell'occupazione temporanea, nelle date riportate in "Allegato A";

DATO ATTO che, decorsi 30 (trenta) giorni dall'immissione in possesso delle aree interessate dall'occupazione temporanea, le Ditte riportate nell'Allegato "A" non hanno comunicato l'accettazione delle indennità provvisorie di occupazione temporanea determinate con il provvedimento n. DPE015/84 del 01/04/2025;

DATO ATTO che la Società Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.), in qualità di promotore e beneficiario dell'occupazione temporanea disposta con provvedimento n. DPE015/84 del 01/04/2025, ha richiesto l'emissione dell'ordine di deposito delle indennità provvisorie di occupazione temporanea relative alle Ditte riportate nell'Allegato "A", secondo le istanze e gli estremi ivi riportati, allegando l'indicazione delle aree interessate e dei relativi importi da depositare, unitamente ad ispezioni ipotecarie che non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sugli immobili;

RICHIAMATO quanto previsto nel provvedimento n. DPE015/84 del 01/04/2025, nel quale si dispone che *"l'intero onere finanziario della spesa per l'occupazione temporanea degli immobili nonché dell'intera procedura ed eventuali controversie, sono a totale carico del soggetto beneficiario dando atto che la presente determinazione non comporta e non potrà comportare impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale"*;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente non può comportare spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione;

CONSIDERATA pertanto la legittimità del provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) Di ordinare, ai sensi degli artt. 26 e 49 del D.P.R. 327/2001, al promotore e beneficiario dell'occupazione temporanea di procedere al deposito presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila (ex Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) delle indennità provvisorie di occupazione temporanea determinate con il provvedimento dirigenziale n. DPE015/84 del 01/04/2025, in favore delle ditte non concordatarie riportate nell'Allegato "A" al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, relativamente alle aree oggetto di occupazione temporanea necessaria all'esecuzione dei lavori di dismissione dei tratti di condotta esistenti da porre fuori esercizio a seguito della costruzione del nuovo gasdotto in relazione all'intervento "Metanodotto Cellino Attanasio - Bussi. Rifacimento del primo tratto Cellino Attanasio - Pineto DN 200 (8") DP 75 bar ed opere connesse", nel Comune di Atri (TE);
- 2) Di disporre che la Società S.G.I. S.p.A., Promotore e beneficiario dell'occupazione temporanea, trasmetta il presente provvedimento al MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila unitamente al modello 125-bis da redigersi per ogni singola ditta catastale per l'apertura del deposito definitivo su cui effettuare il pagamento della somma disposta al punto precedente;
- 3) Di disporre, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del DPR 327/2001, che un estratto del presente provvedimento unitamente all'allegato "A", previa omissione dei dati personali contenuti in quest'ultimo, venga pubblicato a cura del promotore dell'espropriazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) dando atto che ai sensi del successivo comma 8 del citato art. 26, ove non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia, il provvedimento diventa esecutivo col

decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità;

- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 28 del DPR 327/2001 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila provvederà al pagamento delle somme depositate a seguito del rilascio dell'autorizzazione allo svincolo da parte di questa autorità espropriante su istanza degli aventi titolo delle Ditte di cui all'Elenco allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento, o di chi vi abbia interesse e titolarità, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURAT dell'autorizzazione allo svincolo e contestuale rilascio dell'attestato da parte dell'Autorità espropriante della mancata opposizione di terzi;
- 5) Di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza, al Promotore e beneficiario dell'occupazione temporanea, Società Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.) con sede legale in Milano Via della Moscova n. 3 ed uffici tecnico amministrativi in via dei Salci, n. 25 – 03100 Frosinone (FR);
- 6) Di disporre che il Promotore notifichi a sua cura e spese il presente provvedimento tramite raccomandata AR o mezzo equivalente agli intestatari catastali delle Ditte riportate nell'Allegato "A" del presente provvedimento dandone formale evidenza a questa Autorità;
- 7) Di informare ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica o avvenuta conoscenza del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- 8) Di attestare che il presente provvedimento non comporta e non può comportare spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione;
- 9) Di dare atto che il procedimento di cui al presente provvedimento non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 10) Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai sensi dell'art. 23 della L.R. 77/99 al Direttore del Dipartimento Infrastrutture - Trasporti per l'inserimento nella raccolta ufficiale delle Determinazioni Dirigenziali adottate dal Servizio Genio Civile Pescara - DPE015.

L'estensore
(Dott. Matteo Scampoli)
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Fabrizio Righetti)
(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GENIO CIVILE DI PESCARA
(Vacante)

IL DIRETTORE DEL DPE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
(Ing. Giancarlo Misantoni)
(firmato digitalmente)

**Metanodotto Cellino Attanasio – Bussi.
Rifacimento del primo tratto Cellino Attanasio – Pineto
DN200 (8”) DP 75 bar ed opere connesse.**

**Provvedimento DPE015/84 del 01/04/2025 di
occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento
espropriativo per l'esecuzione dei lavori dismissione in
Comune di Atri (TE) dei tratti di condotte esistenti da porre
fuori esercizio a seguito della costruzione del nuovo gasdotto.
(Art. 49 del D.P.R. 327/2001)
Elenco ditte non concordatarie**

ESTRATTO DEL PIANO PARTICELLARE

COMUNE DI ATRI (TE)

DITTA CATASTALE N. 103

Prot. richiesta Ordinanza Deposito: nr. 0357138/26 del 11/09/2026

1) MORRICONE Francesco nato a *omissis* il *omissis*, C.F. *omissis*
- Proprietà 2/12

2) MORRICONE Marcello nato a *omissis* il *omissis*, C.F. *omissis*
- Proprietà 5/12 in regime di separazione dei beni

3) MORRICONE Camillo nato a *omissis* il *omissis*, C.F. *omissis*
- Proprietà 5/12

FOGLIO 15, PARTICELLA 265

IMPORTO PER DITTA € 58,88

DITTA CATASTALE N. 106

Prot. richiesta Ordinanza Deposito: nr. 0357141/26 del 11/09/2026

1) INERTI DELLA LOGGIA SRL sede in Roseto degli Abruzzi (TE),
C.F. 00759470677 - Proprietà 1000/1000

FOGLIO 16, PARTICELLA 100

IMPORTO PER DITTA € 621,71

DITTA CATASTALE N. 109**Prot. richiesta Ordinanza Deposito:** nr. 0357143/26 del 11/09/2026

- 1) **IANNETTI Anna** nata a omissis il omissis, C.F. omissis - Proprietà 1/3
- 2) **MANETTA Franco** nato a omissis il omissis, C.F. omissis - Proprietà 2/144
- 3) **MANETTA Erminia** nata a omissis il omissis, C.F. omissis - Proprietà 2/144
- 4) **DE LAURENTIS Adelia** nata a omissis il omissis, C.F. omissis - Proprietà 2/144
- 5) **MANETTA Emma** nata a omissis il omissis, C.F. omissis - Proprietà 6/144
- 6) **IANNETTI Rita** nata a omissis il omissis, C.F. omissis - Proprietà 2/144
- 7) **IANNETTI Loredana** nata a omissis il omissis, C.F. omissis - Proprietà 2/144
- 8) **IANNETTI Diana** nata a omissis il omissis, C.F. omissis - Proprietà 2/144
- 9) **IANNETTI Clea** nata a omissis il omissis, C.F. omissis - Proprietà 2/144
- 10) **IANNETTI Claudio** nato a omissis il omissis, C.F. omissis - Proprietà 2/144
- 11) **IANNETTI Berardo** nato a omissis il omissis, C.F. omissis - Proprietà 2/144

FOGLIO 16, PARTICELLA 10**IMPORTO PER DITTA € 79,95****DITTA CATASTALE N. 110****Prot. richiesta Ordinanza Deposito:** nr. 0357144/26 del 11/09/2026

- 1) **IANNETTI Anna** nata a omissis il omissis, C.F. omissis - Proprietà 1/1

FOGLIO 16, PARTICELLE 451 - 452**IMPORTO PER DITTA € 197,02****DITTA CATASTALE N. 121****Prot. richiesta Ordinanza Deposito:** nr. 0357192/26 del 11/09/2026

- 1) **PROSPERI Antonio** nato a omissis il omissis, C.F. omissis - Proprietà 1/2
- 2) **PROSPERI Laura** nata a omissis il omissis, C.F. omissis - Proprietà 1/2

FOGLIO 18, PARTICELLA 108**IMPORTO PER DITTA € 16,67**

DITTA CATASTALE N. 125

Prot. richiesta Ordinanza Deposito: nr. 0357197/26 del 11/09/2026

1) MARINOZZI Guerino nato a *omissis* il *omissis*, C.F. *omissis*
- Proprietà 1000/1000

FOGLIO 20, PARTICELLA 469

IMPORTO PER DITTA € 876,85

DITTA CATASTALE N. 128

Prot. richiesta Ordinanza Deposito: nr. 0357199/26 del 11/09/2026

1) SANGIACOMO Ennio nato in *omissis* il *omissis*, C.F. *omissis*
- Nuda proprietà 1/1 bene personale

2) SANGIACOMO Ilario nato a *omissis* il *omissis*, C.F. *omissis*
- Usufrutto 500/1000

3) VANNUCCI Eva nata a *omissis* il *omissis*, C.F. *omissis* -
Usufrutto 500/1000

FOGLIO 7, PARTICELLA 95

IMPORTO PER DITTA € 11,09

ITALIAN SMART INVEST 6 SRL**Comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 -* AI SENSI DELLA DGR
N. 244 DEL 22 MARZO 2010**

La scrivente ITALIAN SMART INVEST 6 SRL, con sede legale in via Creta n. 72, 25124 -

Brescia, P. IVA 03159360217; iscritta alla Camera di Commercio di Brescia,

p.e.c.: peenergy@pro-pec.it, in persona del

Legale Rappresentante il Sig. Dupuy Edouard Gabriel Rene

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.i e della DGR 244 del 22/03/2010 per il corretto inserimento impianti fotovoltaici in area agricola in Abruzzo, della presentazione di istanza

Procedura Abilitativa Semplificata presentata dalla ditta ITALIAN SMART INVEST 6 S.r.l. al

Comune di TAGLIACOZZO (AQ) in data 17/12/2024,

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A

TERRA DI POTENZA PARI A 2.122,56 kW, COMPRESSE LE CABINE ELETTRICHE E LE

OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARSI IN UN AREA AGRICOLA ENTRO I 500M DA

**UN SITO PRODUTTIVO ESISTENTE PIROTECNICA PAOLELLI SRL SITO NEL COMUNE
DI TAGLIACOZZO (AQ) E IDENTIFICATO AL CATASTO DEL COMUNE DI TAGLIACOZZO**

Coordinate catastali: Foglio 21, Particelle 282-606-607-608-609-611-612-613-632- 97.

In data 09/09/2025 è stata indetta apposita conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, la quale si è conclusa con verbale del 18/09/2026 ritenendo validi i pareri e le autorizzazioni e le prescrizioni. In data 21/09/2026 con determinazione n.1221 ha rilasciato

determina con parere favorevole.

Si comunica che, trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, si darà inizio ai lavori.

Brescia, 29/09/2026

ITALIAN SMART INVEST 6 S.R.L.

C. Soc. 10 000€

Via Creta 72, Brescia 25124 (BS)

P.IVA 03159360217

N. REA BS - 623604

Avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo in Edilizia Libera Condizionata**KW MONTORIO S.A.R.L, BOLZANO (BZ)**

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della Potenza nominale di 990,00 kW e relative infrastrutture connesse, in agro di Tagliacozzo (AQ) al Foglio n. 30 e particelle n. 160-161-162-163-164 del Comune di Tagliacozzo (AQ), codice Pratica n. 03257490213-19112025-0807.

Comunicazione avvenuta in regime di Attività Libera ai sensi del D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (Allegato A) e dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, in conformità al parere favorevole con prescrizioni rilasciate dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 con Prot. N. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|12/06/2026|0011874-P.

Si rende noto che la Comunicazione autorizzativa è stata depositata presso il SUAP di Tagliacozzo (AQ) con Prot. n. 15201 del 24.11.2025 e la documentazione autorizzativa è presente presso gli Uffici Comunali di Tagliacozzo (AQ).

Allegati per Avviso

Titolo abilitativo - edilizia libera condizionata

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-10-13/1-titolo-abilitativo-edilizia-libera-condizionata.pdf>

Hash: 979a0fa40361d37504af5b09638d13f4

Parere favorevole Soprintendenza_MIC

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-10-13/2parer1.pdf>

Hash: 0f670f792deff6fb6536566fdddf3637

AVVISO DA PUBBLICARE SUL BURAT

AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA NOMINALE PARI A 900,00 kW IN LOCALITÀ PATERNO NEL COMUNE DI CAMPLI (TE)

Il sig. **RAFFAELE DI PIETRO**, in qualità di soggetto proponent;

RENDE NOTO

che in data **10/07/2026** è stata presentata al Comune di Campli (TE) la **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)**, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 190/2024, acquisita al protocollo comunale al n. **REP_PROV_TE/TE-SUPRO/0070589 del 10/07/2026**, relativa alla:

“Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale pari a 900,00 kW, con relative opere e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, sito in località Paterno nel Comune di Campli (TE)”.

L'impianto è previsto sulle aree catastalmente individuate al:

**Catasto Terreni del Comune di Campli (TE)
Foglio n. 18 – particelle n. 942 - 482.**

Decorso il termine previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 190/2024 senza l'adozione di un provvedimento espresso di diniego, **il titolo abilitativo si è perfezionato in data 09/08/2026 (SILENZIO ASSENSO).**

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'**art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 190/2024**, con il presente avviso viene resa pubblica **l'intervenuta formazione/perfezionamento del titolo abilitativo** relativo all'intervento sopra descritto.

La documentazione relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata è depositata presso il **Comune di Campli (TE)** ed è disponibile secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La presente pubblicazione è effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 190/2024.

CAMPLI, 12/10/2026

Il Proponente
DI PIETRO RAFFAELE



Prot. n. **0016332** del 17.09.2024

UNIVERGY-ITS31 S.r.l.s.

amministratore unico [REDACTED]

c/o [REDACTED]
[REDACTED]

OGGETTO: Pratica n° 09779141218-19122023-1622 - richiesta PAS per la realizzazione di un campo agrovoltaiico della potenza di 4.7 MW in località San Gennaro a Pratola Peligna, a struttura permanente e rimovibile. Iter autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 28/2011, autorizzazione regolamentata con DGR n. 294 del 2.05.2011

In relazione alla Pratica n° 09779141218-19122023-1622 - SUAP specificata in oggetto protocollo REP_PROV_AQ/AQ-SUPRO 89116/20-12-2023, si attesta che il [REDACTED], in qualità di amministratore unico della [REDACTED] società a responsabilità limitata semplificata con sede in [REDACTED], ha presentato la P.A.S. ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 28/2011 per la realizzazione di un "campo agrovoltaiico della potenza di 4.7 MW in località San Gennaro a Pratola Peligna (AQ), a struttura permanente e rimovibile", sui terreni censiti in catasto terreni al Foglio 14, particelle 718, 787, 325, 326, 323, 330, 328, 563, 564, 331, 719, 332, 443 e 203, in qualità di Locatario

Vista la presentazione in data 12.09.2024 di nuova STMG ad E-DISTRIBUZIONE (codice rintracciabilità n. [REDACTED] del 10 luglio 2024) per scadenza dei termini del precedente STMG con codice rintracciabilità n. [REDACTED] del 11 novembre 2023, che *non apporta alcuna modifica né al tracciato né ad altre caratteristiche tecniche dell'impianto di rete* come dichiarazione a firma del tecnico Arch. Raffaele Leopardi,

la P.A.S. è valida ed efficace a decorrere dalla data di rilascio del presente atto.

Dato atto:

- che la domanda, come da dichiarazioni rese, riguarda un intervento comportante l'espletamento dei seguenti endoprocedimenti e/o altri adempimenti connessi e/o soggetto ai seguenti consensi in base alle quali viene emesso il presente provvedimento:
 - A) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo;
 - B) Regione Abruzzo Dipartimento DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
 - C) Regione Abruzzo Dipartimento DPD021 - Servizio Foreste e parchi della Regione Abruzzo;
- che sono stati attivati gli Enti di cui sopra in base alle dichiarazioni riportate nell'istanza PAS;
- che il SUAP ha richiesto alle Amministrazioni di cui alla lettera A) B) C) il parere e/o il consenso di propria competenza;

Dato atto altresì che gli Enti interpellati non si sono pronunciati nei termini, si prescrive:

- Le lavorazioni dovranno rispettare quanto riportato negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica;
- È fatto divieto di iniziare i lavori senza l'Autorizzazione di cui agli art.93 e 94 del D.P.R. 380/2001;
- Prima dell'inizio dei lavori è necessario comunicare il nominativo dell'impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori;
- Al termine della realizzazione dell'opera dovrà essere presentato il progetto di rete esecutivo.

Si comunica, inoltre, che:

- a) L'istanza costituisce Procedimento Amministrativo ai sensi della L.241/1990;
- b) Al termine delle opere dovrà essere presentata dichiarazione di fine lavori ed il certificato di collaudo finale ai sensi dell'art.23 del D.P.R. 380/2001 e dell'art.49 commi 4bis e seguenti della legge 122/2010.

Il Responsabile del SUAP

Arch. Claudia Di Girolamo

(F.to digitalmente)



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it